

**COMPARAZIONE FRA
IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO
REGIONALE (testo del 1990)
E
IL NUOVO REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO
REGIONALE DEL PIEMONTE
IN VIGORE DALLA IX LEGISLATURA**

Premessa

La Tabella che segue propone un raffronto fra il testo del Regolamento approvato nel 1990 (e successive modificazioni) e il testo del nuovo Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 269-33786 del 24 luglio 2009, che entrerà in vigore all'inizio della IX Legislatura regionale.

La terza colonna è stata appositamente lasciata vuota per eventuali annotazioni e/o osservazioni.

Le parti del Regolamento (testo del 1990) incompatibili con lo Statuto regionale sono state barrate (~~barrate~~) mentre gli articoli, i commi o le parole in *corsivo* non sono più presenti nel nuovo testo.

Le parti innovative del nuovo testo rispetto a quello del 1990 sono segnalate in **rosso**.

Capo I
I CONSIGLIERI REGIONALI

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 1. <i>I Consiglieri regionali</i></p> <p>1. I Consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione della loro elezione e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Regionale.</p> <p>2. Il Consigliere regionale cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni, nonché per effetto di deliberazione del Consiglio Regionale che accerti la sua ineleggibilità o incompatibilità anche sopravvenute, ai sensi dell'art. 16.</p> <p>3. Il Consigliere regionale è tenuto a partecipare a tutte le attività del Consiglio ed osserva, nell'esercizio delle proprie funzioni, le norme del Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 I Consiglieri regionali</p> <p>1. I Consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni alla prima seduta del Consiglio regionale e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.</p> <p>2. I Consiglieri regionali cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni nonché per effetto di deliberazione del Consiglio regionale che accerti la loro ineleggibilità o incompatibilità anche sopravvenute, ai sensi dell'articolo 18.</p> <p>3. I Consiglieri regionali sono tenuti a partecipare a tutte le attività del Consiglio e osservano, nell'esercizio delle proprie funzioni, le norme del presente Regolamento.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>Diritto all'informazione dei Consiglieri</i></p> <p>1. Il Consigliere regionale ha diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli organi e organismi regionali, dagli uffici e dagli Enti o aziende da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'esercizio del suo mandato. A tal fine ha libero accesso agli uffici regionali.</p> <p>2. Nel caso gli vengano opposte obiezioni o si verificano ritardi il Consigliere regionale interessa l'Ufficio di Presidenza, che provvede entro 10 giorni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Diritto all'informazione dei Consiglieri</p> <p>1. Il Consigliere regionale, ai fini dell'espletamento del mandato, esercita il diritto di accesso ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, secondo le modalità previste con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>2. Nel caso gli venga opposto il rifiuto, gli vengano opposte obiezioni o si verificano ritardi il Consigliere regionale interessa l'Ufficio di Presidenza che provvede entro 10 giorni.</p> <p>3. Nel perdurare dell'inadempimento, il Presidente del Consiglio ne dà formale comunicazione in Aula richiamando al tempestivo adempimento la Giunta o i legali rappresentanti dei soggetti nei confronti dei quali è stato esercitato il diritto di accesso.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 3 Statuto delle opposizioni</p> <p>1. Al fine di garantire le prerogative delle opposizioni, ai sensi dell'articolo 94 dello Statuto, sono previste specifiche disposizioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) programmazione dei lavori finalizzata a garantire l'esame dei provvedimenti e la trattazione del sindacato ispettivo; b) rappresentanza, presidenza e vicepresidenza degli organi consiliari; c) riserva per le nomine; d) ripartizione dei tempi di intervento; e) partecipazione all'attività di informazione. <p>2. Qualora un gruppo o un Consigliere di opposizione ritiene che sia impedito il pieno esercizio di un suo diritto sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza che decide all'unanimità entro dieci giorni o al Consiglio che decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>	

Capo II
L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>Presidenza provvisoria ed opzioni</i></p> <p>1. La presidenza provvisoria del Consiglio nella prima seduta è assunta dal Presidente uscente se rieletto o, in sua assenza, dal Vice Presidente uscente più anziano per età. In loro mancanza l'assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano per età.</p> <p>2. Fungono da Segretari i due Consiglieri Segretari più anziani per età tra quelli uscenti e rieletti. In loro mancanza fungono da Segretari i Consiglieri più giovani.</p> <p>3. Il Presidente provvisorio comunica al Consiglio le opzioni che i candidati proclamati eletti in più circoscrizioni devono presentare entro 8 giorni dalla notifica dell'avvenuta elezione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell'art. 80 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Invita, altresì, i candidati proclamati eletti in più circoscrizioni, i quali non abbiano ancora optato, ad effettuare, seduta stante, l'opzione. I candidati, nel caso in cui non possano o non vogliano effettuare l'opzione, rimangono eletti nella circoscrizione nella quale hanno riportato la più elevata cifra individuale di voti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Ufficio di Presidenza provvisorio</p> <p>1. Durante il rinnovo del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.</p> <p>2. In sede di insediamento, la Presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età, secondo quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto.</p> <p>3. Svolgono le funzioni di Segretari i due Consiglieri più giovani.</p> <p>4. Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, il Presidente comunica al Consiglio le opzioni dei candidati eletti in più circoscrizioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia elettorale.</p> <p>5. Nelle more dell'elezione del Presidente del Consiglio, i poteri del Presidente provvisorio sono limitati alle funzioni connesse con l'insediamento del Consiglio neo-eletto e all'avvio della legislatura.</p> <p>6. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio, i poteri dell'Ufficio di presidenza sono limitati alle funzioni connesse con il funzionamento interno del Consiglio regionale uscente e con l'insediamento del Consiglio regionale neo-eletto fino all'insediamento dello stesso.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p><i>Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza</i></p> <p>1. Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>2. Nel caso il Consiglio non vi provveda, l'elezione dell'Ufficio di Presidenza viene rimandata alla seduta successiva del Consiglio da convocarsi entro otto giorni. Il Presidente provvisorio, individuato in base all'art. 3 del Regolamento, provvede alla convocazione della nuova seduta di Consiglio.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza resta in carica 30 mesi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il rinnovo, alla scadenza prevista dallo Statuto, investe l'intero Ufficio.</p> <p>4. L'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino all'elezione del successivo.</p> <p>5. In caso di scioglimento del Consiglio, i suoi poteri sono limitati alle funzioni connesse con il funzionamento interno del Consiglio regionale uscente e con l'insediamento del Consiglio neo-eletto.</p> <p>6. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da tre Consiglieri Segretari.</p> <p>7. L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene eletto il Consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione, la votazione è rinviata ad una seduta successiva da tenersi entro 8 giorni.</p> <p>8. Eletto il Presidente, si procede, a scrutinio segreto,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza</p> <p>1. Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da tre Consiglieri Segretari tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto.</p> <p>3. Uno dei Vice Presidenti e un Consigliere Segretario devono essere espressi dalle minoranze. La riserva di posti alle minoranze deve comunque essere rispettata nel corso del mandato dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>4. L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene</p>	

<p>all'elezione di due Vicepresidenti. Ciascun Consigliere vota un solo nome.</p> <p>9. Successivamente, a scrutinio segreto, si procede all'elezione dei Consiglieri Segretari. Ciascun Consigliere vota per un solo nome se si debbono eleggere due Segretari; per non più di due nomi se i Segretari da eleggere sono tre o quattro.</p> <p>10. Sono eletti rispettivamente Vicepresidenti e Segretari i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>11. Nelle votazioni per la prima costituzione dell'Ufficio di Presidenza lo spoglio delle schede è fatto seduta stante dall'Ufficio di Presidenza provvisorio; nelle votazioni per il rinnovo totale lo spoglio è fatto dall'Ufficio di Presidenza uscente. Nelle votazioni per la sostituzione del Presidente o di singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza lo spoglio è fatto dai componenti l'Ufficio di Presidenza rimasti in carica.</p> <p>12. Dopo la proclamazione dei risultati dell'elezione dell'intero Ufficio di Presidenza, questo s'insedia e procede ai successivi adempimenti.</p>	<p>tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.</p> <p>5. Eletto il Presidente, si procede, a scrutinio segreto, all'elezione di due Vicepresidenti. Ciascun Consigliere vota un solo candidato.</p> <p>6. Successivamente, a scrutinio segreto, si procede all'elezione dei Consiglieri Segretari. Ciascun Consigliere vota per non più di due candidati.</p> <p>7. Sono eletti rispettivamente Vicepresidenti e Segretari i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto di quanto previsto al comma 3.</p> <p>8. Dopo la proclamazione dei risultati dell'elezione dell'intero Ufficio di Presidenza, questo s'insedia e procede ai successivi adempimenti.</p> <p>9. Nel caso il Consiglio non vi provveda, l'elezione dell'Ufficio di Presidenza viene rimandata alla seduta successiva del Consiglio da convocarsi entro otto giorni. Il Presidente provvisorio, individuato in base all'articolo 4, provvede alla convocazione della nuova seduta di Consiglio.</p> <p>10. Nelle votazioni per la prima costituzione dell'Ufficio di Presidenza, lo spoglio delle schede è effettuato dall'Ufficio di Presidenza provvisorio; nelle votazioni per il rinnovo totale lo spoglio è fatto dall'Ufficio di Presidenza uscente. Nelle votazioni per la sostituzione del Presidente o di singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza lo spoglio delle schede è fatto dai componenti l'Ufficio di Presidenza rimasti in carica.</p> <p>11. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 22, comma 5 dello Statuto, resta in carica 30 mesi e</p>	<p>Cfr. comma 12 dell'art. 4 del Regolamento vigente</p> <p>Cfr. comma 2 dell'art. 4 del Regolamento vigente</p> <p>Cfr. comma 3 dell'art. 4 del Regolamento vigente</p>
---	---	--

	comunque fino all'elezione del successivo. Il rinnovo investe l'intero Ufficio e i suoi componenti sono rieleggibili.	
--	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>Il Presidente del Consiglio</i></p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, cura i rapporti con gli altri Consigli regionali, sovrintende all'attività degli organi consiliari, facendo osservare il Regolamento.</p> <p>2. Il Presidente presiede il Consiglio, dirige e modera la discussione e ne riassume, occorrendo, i termini allo scopo di consentire al Consiglio di adempiere ai compiti demandatigli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dallo Statuto della Regione entro i termini stabiliti, di porre la Giunta in grado di svolgere il suo programma politico e legislativo nonché la sua azione amministrativa, e di consentire alle minoranze di esprimere le ragioni del proprio dissenso e di illustrare i loro programmi alternativi <i>e le loro istanze particolari</i>.</p> <p>3. Il Presidente assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, concede la facoltà di parlare, ha cura che gli oratori possano parlare indisturbati, <i>richiama all'ordine l'oratore che pronunci parole offensive</i>, richiama all'argomento o ai limiti di tempo stabiliti dal Regolamento l'oratore che se ne discosti e garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Il Presidente del Consiglio</p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, cura i rapporti con gli altri Consigli regionali e le assemblee parlamentari nazionali ed europee, sovrintende all'attività degli organi consiliari, facendo osservare il Regolamento.</p> <p>2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, dirige e modera la discussione e, ove occorra, ne riassume i termini allo scopo di consentire al Consiglio di adempiere ai compiti demandatigli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dallo Statuto della Regione entro i termini stabiliti, di porre la Giunta nella condizione di svolgere il suo programma politico-legislativo e la sua azione amministrativa nonché di consentire alle opposizioni di esprimere le ragioni del proprio dissenso e di illustrare i loro programmi alternativi.</p> <p>3. Il Presidente assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, concede la facoltà di parlare, ha cura che gli oratori possano parlare indisturbati, richiama all'argomento o ai limiti di tempo stabiliti dal Regolamento l'oratore che se ne discosti e garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di esporre le proprie considerazioni ed opinioni.</p>	

esporre le proprie particolari considerazioni ed opinioni.

4. Il Presidente pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce, se occorre, il significato del voto e ne annuncia il risultato. Decide in via definitiva ogni controversia inerente l'applicazione del Regolamento sentita, occorrendo, la Commissione Regolamento.

5. Il Presidente giudica della ricevibilità formale dei testi, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, al fine dell'applicazione dell'art. 75, 4° comma, del Regolamento.

~~6. Il Presidente provvede all'invio delle leggi approvate dal Consiglio al Commissario del Governo per il visto, e degli atti amministrativi approvati dal Consiglio alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale.~~

7. Il Presidente trasmette gli ordini del giorno, i voti e le pronunce del Consiglio Regionale secondo le indicazioni del Consiglio stesso.

8. Il Presidente sovrintende alle funzioni dell'Ufficio di Presidenza.

9. Il Presidente può designare singoli Consiglieri a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove siano indisponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza o particolari ragioni di luogo e di materia lo consiglino.

4. Il Presidente pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce, se occorre, il significato del voto e ne annuncia il risultato. Decide, in via definitiva, ogni controversia inerente l'applicazione del Regolamento sentita, **se occorre**, la Giunta per il Regolamento, **fatto salvo quanto previsto all'articolo 35, comma 2 dello Statuto.**

5. Il Presidente giudica sulla ricevibilità formale dei testi dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 82, comma 4, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, riferendo al Consiglio regionale.

6. Il Presidente trasmette gli ordini del giorno, i voti e le pronunce del Consiglio regionale secondo le indicazioni del Consiglio stesso.

7. Il Presidente sovrintende alle funzioni dell'Ufficio di Presidenza.

8. Il Presidente ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento all'autonomia funzionale, finanziaria, contabile e di organizzazione del Consiglio.

9. Il Presidente può designare singoli Consiglieri a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove siano indisponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza o lo consiglino particolari ragioni di luogo e di materia. **Nelle designazioni dovrà tener conto della presenza delle opposizioni.**

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="264 220 618 277" style="text-align: center;">Art. 6 <i>I Vicepresidenti del Consiglio</i></p> <p data-bbox="129 320 757 738">1. I Vicepresidenti assistono il Presidente e collaborano con lui. Possono sostituirlo nella direzione dei dibattiti e in ogni altro caso in cui ne siano delegati dal Presidente. 2. I Vicepresidenti sono designati, alternativamente, per un periodo di mesi 6, a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo. 3. Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente e dei due Vicepresidenti, le funzioni di Presidente sono assunte, in relazione alle esigenze di continuazione della seduta del Consiglio, dal Consigliere Segretario più anziano di età fra i presenti.</p>	<p data-bbox="943 220 1296 277" style="text-align: center;">Art. 7 <i>I Vicepresidenti del Consiglio</i></p> <p data-bbox="810 320 1438 738">1. I Vicepresidenti assistono il Presidente e collaborano con lui. Possono sostituirlo nella direzione dei dibattiti e in ogni altro caso in cui ne siano delegati dal Presidente. 2. I Vicepresidenti sono designati, alternativamente, per un periodo di mesi 6, a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo. 3. Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente e dei due Vicepresidenti, le funzioni di Presidente sono assunte, in relazione alle esigenze di continuazione della seduta del Consiglio, dal Consigliere Segretario più anziano di età fra i presenti.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="248 898 640 956" style="text-align: center;">Art. 7 <i>I Consiglieri Segretari e questori</i></p> <p data-bbox="129 999 757 1390">1. I Segretari a turno sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete: ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiamate; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; curano che nella redazione dei resoconti non vi siano alterazioni dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del</p>	<p data-bbox="920 898 1312 956" style="text-align: center;">Art. 8 <i>I Consiglieri Segretari e i questori</i></p> <p data-bbox="810 999 1438 1390">1. I Segretari, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete: ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri che hanno richiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiamate; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; curano che nella redazione dei resoconti non vi siano alterazioni dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del</p>	

<p>Presidente, ai servizi interni e al mantenimento dell'ordine nell'Aula e nella sede del Consiglio, esercitando la funzione di questori.</p> <p>2. In caso di necessità il Presidente può chiamare un Consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di Segretario.</p>	<p>Presidente, ai servizi interni e al mantenimento dell'ordine nell'Aula e nella sede del Consiglio, esercitando la funzione di questori.</p> <p>2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare un Consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di Segretario.</p>	
--	---	--

<p align="center">Regolamento del 1990</p>	<p align="center">Regolamento in vigore dalla IX legislatura</p>	
<p align="center">Art. 8 <i>Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza</i></p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, delega a componenti dell'Ufficio stesso la cura di specifici settori e l'esercizio dei compiti preparatori ed esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui all'art. 9.</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>3. Tuttavia, nel caso in cui su questioni politico-amministrative di rilevante importanza non si raggiunga l'unanimità, qualsiasi componente l'Ufficio ha diritto di chiedere che l'argomento venga rimesso al Consiglio regionale, che su di esso delibera nella prima seduta.</p> <p>4. Copia delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza è distribuita ai Gruppi consiliari ed alle forze politiche rappresentate in Assemblea.</p> <p>5. L'Ufficio di Presidenza designa un funzionario che svolge la funzione di Segretario.</p>	<p align="center">Art. 9 Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza</p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, delega a componenti dell'Ufficio stesso la cura di specifici settori e l'esercizio dei compiti preparatori ed esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui all'articolo 10.</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>3. Nel caso in cui, su questioni politico-amministrative di rilevante importanza, non si raggiunga l'unanimità, qualsiasi componente l'Ufficio ha diritto di chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi con un atto di indirizzo nella prima seduta utile. L'Ufficio di Presidenza adotta le conseguenti deliberazioni.</p> <p>4. Le deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza sono tempestivamente comunicate ai Gruppi consiliari e alle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale fermo restando che ai Consiglieri regionali è garantito l'accesso a tutta la documentazione, anche in via telematica.</p> <p>5. L'Ufficio di Presidenza designa un funzionario che svolge la funzione di Segretario.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza</i></p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza:</p> <p>a) provvede all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività degli uffici del Consiglio e adotta i provvedimenti di propria competenza relativi al personale addetto al Consiglio nell'ambito dello Statuto e delle leggi;</p> <p>b) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri;</p> <p>c) coordina il funzionamento delle Commissioni, anche in attuazione del calendario previsto dall'art. 12;</p> <p>d) provvede alle necessità dei Gruppi consiliari nell'ambito di quanto stabilito dalla legge;</p> <p>e) giudica sull'ammissibilità e ricevibilità formale delle proposte di iniziativa popolare e degli Enti locali, ed esercita i poteri assegnatigli dalla legge in materia di referendum;</p> <p>f) nomina le delegazioni consiliari, di norma secondo la proporzione dei Gruppi consiliari;</p> <p>g) amministra i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio secondo le norme delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza</p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza:</p> <p>a) esercita le funzioni in materia di personale di cui all'articolo 11;</p> <p>b) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri;</p> <p>c) coordina il funzionamento delle Commissioni, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13;</p> <p>d) provvede alle necessità dei Gruppi consiliari nell'ambito di quanto stabilito dalla legge;</p> <p>e) giudica sull'ammissibilità e ricevibilità formale delle proposte di iniziativa popolare e degli Enti locali ed esercita i poteri assegnatigli dalla legge in materia di referendum;</p> <p>f) predispone, secondo la legge regionale di contabilità, il bilancio annuale di previsione del Consiglio, l'assestamento e il rendiconto dell'esercizio e li sottopone al Consiglio stesso per l'approvazione, previo esame della Commissione consiliare competente; al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale del Consiglio;</p> <p>g) nomina le delegazioni consiliari, di norma secondo la proporzione dei Gruppi consiliari. Qualora le delegazioni siano formate da più Consiglieri garantisce, ove possibile, la presenza delle opposizioni;</p> <p>h) esercita le funzioni in materia contabile secondo quanto previsto dalla legge regionale di contabilità e</p>	

<p>h) delibera il conferimento di incarichi e di consulenze per gli organismi consiliari, sentite le Commissioni consiliari per quanto di competenza;</p> <p>i) promuove ed organizza convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche <i>secondo</i> le indicazioni della legge 6 dicembre 1973, n. 853;</p> <p>l) esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto, dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal Regolamento.</p>	<p>dal Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale;</p> <p>i) adotta le norme e stabilisce le misure necessarie a garantire l'ordine e la sicurezza nelle sedi consiliari;</p> <p>j) delibera il conferimento di incarichi e consulenze per gli organi e organismi consiliari su loro proposta;</p> <p>k) promuove ed organizza convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche di interesse per il Consiglio;</p> <p>l) esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto, dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal Regolamento;</p> <p>m) si pronuncia sulle controversie relative alla costituzione dei Gruppi consiliari, salvo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 15.</p>	
---	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>Ordinamento degli Uffici</i></p> <p>1. Gli uffici del Consiglio regionale dipendono funzionalmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.</p> <p>2. La disciplina di funzionamento degli uffici, nell'ambito delle strutture definite con legge regionale, è stabilita con Regolamento consiliare, su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 Ordinamento degli Uffici</p> <p>1. Gli uffici del ruolo organico del Consiglio regionale dipendono funzionalmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che provvede a specificare le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative ed alle funzioni dirigenziali; adotta, inoltre, i provvedimenti di competenza relativi al personale addetto al Consiglio nell'ambito dello Statuto e delle leggi.</p>	

Capo III
LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI,
I GRUPPI CONSILIARI E LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>La Conferenza dei Presidenti</i></p> <p>1. La Conferenza dei Presidenti è composta dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti dei Gruppi consiliari costituiti a norma dell'art. 13.</p> <p>2. Alla Conferenza possono partecipare il Presidente della Giunta Regionale o un suo rappresentante e i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio; possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari.</p> <p>3. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio ogni volta che lo ritenga utile. Deve comunque essere convocata almeno una volta al mese per essere sentita in merito all'attuazione del programma dei lavori del Consiglio stabilito ai sensi dell'art. 12 e ogni volta che lo richieda il Presidente della Giunta o il Presidente di un Gruppo consiliare.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari</p> <p>1. La Conferenza dei Presidenti è composta dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti dei Gruppi consiliari costituiti a norma dell'articolo 15.</p> <p>2. Alla Conferenza possono partecipare il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato e i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio; possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari.</p> <p>3. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio ogni volta che lo ritenga utile. Deve comunque essere convocata almeno una volta al mese per essere sentita in merito all'attuazione della programmazione dei lavori del Consiglio stabilita ai sensi dell'articolo 13 e ogni volta che lo richieda il Presidente della Giunta o il Presidente di un Gruppo consiliare.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="259 213 622 277" style="text-align: center;">Art. 12 <i>La programmazione dei lavori</i></p> <p data-bbox="125 316 757 411">1. I lavori del Consiglio sono organizzati per programmi quadrimestrali, a norma dell'art. 25 dello Statuto.</p> <p data-bbox="125 419 757 651">2. Il programma è definito dal Presidente del Consiglio, tenuto conto di quanto stabilito nel successivo Capo VI del Regolamento e sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari di cui all'art. 11. A tal fine la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è convocata nel mese precedente l'inizio di ogni quadrimestre.</p> <p data-bbox="125 659 757 715">3. Il calendario ed il programma dei lavori sono comunicati dal Presidente al Consiglio.</p> <p data-bbox="125 722 757 890">4. Qualora se ne presenti la necessità, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, può modificare il calendario ed il programma dei lavori definiti ai sensi del 2° comma del presente articolo.</p>	<p data-bbox="938 213 1301 277" style="text-align: center;">Art. 13 <i>La programmazione dei lavori</i></p> <p data-bbox="786 316 1453 379">1. I lavori del Consiglio sono organizzati per sessioni quadrimestrali e per calendari bimestrali.</p> <p data-bbox="786 387 1453 515">2. Il programma dei lavori di ogni sessione e il calendario bimestrale sono definiti dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari di cui all'articolo 12.</p> <p data-bbox="786 523 1453 922">3. Almeno un quinto dei provvedimenti inseriti nel programma e nel calendario bimestrale, di cui al comma 1, è riservato, ad eccezione della sessione di bilancio e di assestamento, a provvedimenti legislativi o deliberativi proposti dalle opposizioni. La Giunta può richiedere la calendarizzazione di disegni di legge o provvedimenti che ritiene collegati e necessari all'attuazione del programma di governo. A tal fine i Presidenti dei Gruppi consiliari e la Giunta comunicano al Presidente del Consiglio le proprie indicazioni in ordine di priorità almeno 24 ore prima della data di convocazione della Conferenza dei Presidenti.</p> <p data-bbox="786 930 1453 1058">4. L'iscrizione dei provvedimenti nel calendario bimestrale avviene in modo che siano assicurati alle Commissioni i termini per l'esame previsti dall'articolo 37.</p> <p data-bbox="786 1066 1453 1161">5. Il programma dei lavori e il calendario bimestrale sono comunicati dal Presidente al Consiglio nella prima seduta successiva alla definizione dello stesso.</p> <p data-bbox="786 1169 1453 1233">6. Il programma dei lavori e il calendario bimestrale possono essere modificati con le stesse modalità.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 14 Sospensione dei termini nel periodo feriale</p> <p>1. Il decorso di tutti i termini previsti dal Regolamento è sospeso di diritto per il periodo feriale prefissato annualmente dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.</p> <p>2. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla conclusione del periodo.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>I Gruppi consiliari</i></p> <p>1. I Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque sia il numero, purché siano stati eletti in una lista presentata, con il medesimo contrassegno, in non meno della metà delle province della Regione, fra cui quella comprendente il capoluogo, con arrotondamento all'unità superiore .</p> <p>2. I Gruppi consiliari sono altresì composti dai Consiglieri eletti nella medesima lista qualunque ne sia il numero, purché trovino corrispondenza in Gruppi esistenti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato).</p> <p>2bis. I Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati da almeno due consiglieri; salvo che, indipendentemente dal numero, trovino corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato)¹ .</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 I Gruppi consiliari</p> <p>1. I Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque sia il numero, purché siano stati eletti in una lista presentata, con il medesimo contrassegno, in non meno della metà delle province della Regione, fra cui quella comprendente il capoluogo, con arrotondamento all'unità superiore.</p> <p>2. I Gruppi consiliari sono altresì composti dai Consiglieri eletti nella medesima lista qualunque ne sia il numero purché trovino corrispondenza in Gruppi esistenti presso il Parlamento nazionale (Camera o Senato).</p> <p>3. I Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati:</p> <p>a) da almeno tre Consiglieri;</p> <p>b) da almeno due Consiglieri, nel caso trovino corrispondenza in Gruppi costituiti presso il Parlamento nazionale (Camera o Senato);</p>	<p>La formulazione del presente articolo era già stata approvata con D.C.R. 95-43604 del 22/12/2006</p>

3. I Consiglieri che non fanno parte di alcuno dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, appartengono al Gruppo Misto.

4. I Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto hanno diritto di far parte singolarmente, ove ne facciano richiesta, della Conferenza dei Presidenti e di tutti gli organismi consiliari in cui sia prevista la presenza di una rappresentanza per ogni Gruppo consiliare, *ad eccezione della Giunta delle Elezioni.*

5. Entro 4 giorni dalla prima seduta, i Gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un Presidente ed eventualmente uno o due Vice Presidenti e un Segretario, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti interni, ove esistenti. Il Gruppo misto, per le sole funzioni previste dal presente Regolamento, procede alla costituzione dei propri organi tenendo conto delle diverse componenti politiche in esso costituite. Qualora uno o più gruppi non abbiano costituito i propri organi nei termini stabiliti, si applica quanto previsto dal comma 7.

6. Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni.

7. Qualora nel corso della legislatura il Presidente non goda più della fiducia della maggioranza dei componenti del Gruppo o cessi dalla carica per qualsiasi altra causa, il Gruppo procede alla nomina del nuovo Presidente, secondo quanto stabilito dal proprio regolamento interno ove esistente. Qualora il Gruppo non sia in grado di indicare per la suddetta carica un altro componente, il Presidente del Consiglio regionale, presone atto, provvede

c) da almeno due Consiglieri nel caso di aggregazione tra Gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 1.

4. I Consiglieri che non fanno parte di alcuno dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi **1, 2 e 3**, appartengono al Gruppo Misto.

5. I Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto hanno diritto di far parte, ove ne facciano richiesta, della Conferenza dei Presidenti e di tutti gli **organi** e organismi consiliari in cui sia prevista la presenza di una rappresentanza per ogni Gruppo consiliare.

6. Entro 4 giorni dalla prima seduta, i Gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un Presidente ed eventualmente uno o due Vicepresidenti e un Segretario secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti interni, ove esistenti. Il Gruppo Misto, per le sole funzioni previste dal presente Regolamento, procede alla costituzione dei propri organi tenendo conto delle diverse componenti politiche in esso costituite. Qualora uno o più Gruppi non abbia costituito i propri organi nei termini stabiliti, si applica quanto previsto al comma 8, **secondo periodo.**

7. Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni.

8. Qualora nel corso della legislatura il Presidente non goda più della fiducia della maggioranza dei componenti del Gruppo o cessi dalla carica per qualsiasi altra causa, il Gruppo procede alla nomina del nuovo Presidente, secondo quanto stabilito dal proprio regolamento interno, ove esistente. Qualora il Gruppo non sia in grado di indicare per la suddetta carica un altro componente, il Presidente del Consiglio regionale, presone atto, provvede

<p>entro i successivi 5 giorni, a convocare il Gruppo consiliare e, se la situazione persiste, attribuisce la funzione di Presidente di Gruppo al componente più anziano di età .</p> <p>¹ A partire dalla IX legislatura regionale il comma 2 bis entrerà in vigore nel seguente testo: “ 2bis. I Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati: a) da almeno tre consiglieri b) da almeno due consiglieri, nel caso trovino corrispondenza in Gruppi costituiti presso il Parlamento nazionale (Camera o Senato) c) da almeno due consiglieri nel caso di aggregazione tra Gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 1” . (D.C.R. n. 95-43604 del 22/12/2006)</p>	<p>entro i successivi 5 giorni a convocare il Gruppo consiliare e, se la situazione persiste, attribuisce la funzione di Presidente del Gruppo al componente più anziano di età.</p>	
---	--	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Capo IV LA GIUNTA DELLE ELEZIONI E LE COMMISSIONI PER IL REGOLAMENTO, DI VIGILANZA DELLA BIBLIOTECA E PER LE NOMINE</p>	<p>Capo IV LA GIUNTA PER LE ELEZIONI, LE INELEGGIBILITA' , LE INCOMPATIBILITA' E LE INSINDACABILITA', LA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO E LA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE NOMINE</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>Designazioni</i></p> <p>1. Il Presidente nella prima seduta dopo la costituzione dei Gruppi consiliari, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e su loro designazione, nomina per l'intera legislatura, in modo da garantire la presenza di tutti i Gruppi ed in relazione alla loro consistenza numerica:</p> <p>a) i Consiglieri che costituiscono la Giunta delle Elezioni;</p> <p>b) i Consiglieri che costituiscono la Giunta per il Regolamento, di cui all'art. 35 dello Statuto, presieduta dal Presidente del Consiglio. La Giunta elegge al suo interno, con voto limitato, due Vice Presidenti;</p> <p>c) i Consiglieri che costituiscono la Commissione consultiva per le nomine di cui all'art. 24 dello Statuto, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un Vice Presidente da lui delegato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.</p> <p>2. I seggi nelle Commissioni di cui al comma precedente sono attribuiti ai Gruppi consiliari in relazione alla loro consistenza numerica nel seguente modo: 1 seggio per i Gruppi fino a 5 Consiglieri; 2 seggi per i Gruppi da 6 a 10 Consiglieri; 3 seggi per i Gruppi da 11 a 15</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 <i>Designazioni</i></p> <p>1. Il Presidente, nella prima seduta dopo la costituzione dei Gruppi consiliari, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e su loro designazione, nomina per l'intera legislatura, in modo da garantire la presenza di tutti i Gruppi ed in relazione alla loro consistenza numerica:</p> <p>a) i Consiglieri che costituiscono la Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità di cui all'articolo 36 dello Statuto;</p> <p>b) i Consiglieri che costituiscono la Giunta per il Regolamento, di cui all'articolo 35 dello Statuto, presieduta dal Presidente del Consiglio. La Giunta elegge al suo interno due Vice Presidenti con voto limitato tale da garantire la rappresentanza delle opposizioni.</p> <p>c) i Consiglieri che costituiscono la Commissione consultiva per le nomine di cui all'articolo 37 dello Statuto, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un Vice Presidente da lui delegato ai sensi dell'articolo 7.</p> <p>2. La Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è composta in modo da assicurare l'equilibrio fra gli appartenenti ai Gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i Gruppi consiliari.</p> <p>3. I seggi nella Giunta per il Regolamento e nella Commissione consultiva per le nomine sono attribuiti ai Gruppi consiliari in relazione alla loro consistenza numerica nel seguente modo: 1 seggio per i Gruppi fino a 5 Consiglieri; 2 seggi per i Gruppi da 6 a 10 Consiglieri; 3 seggi per i Gruppi</p>	

<p>Consiglieri; 4 seggi per i Gruppi con più di 15 Consiglieri.</p> <p>3. Il Presidente nella prima seduta dopo la costituzione dei Gruppi consiliari, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e su loro designazione, nomina per l'intera legislatura i Consiglieri che costituiscono la Commissione di vigilanza della biblioteca, in numero di 3. Tale Commissione può essere integrata da 2 Assessori designati dal Presidente della Giunta regionale.</p> <p>4. Il funzionamento della Commissione per il Regolamento, della Giunta delle Elezioni e della Commissione consultiva per le nomine è regolato dalle norme contenute negli articoli seguenti.</p> <p>5. Per quanto attiene le modalità di votazione nella Giunta delle Elezioni i Consiglieri componenti esprimono il voto a titolo individuale; nella Commissione per il Regolamento e nella Commissione consultiva per le nomine si applicano le norme sul voto plurimo di cui al successivo art. 37.</p> <p>6. Per quanto non previsto si applicano le norme relative alle Commissioni permanenti del Consiglio regionale.</p>	<p>da 11 a 15 Consiglieri; 4 seggi per i Gruppi con più di 15 Consiglieri.</p> <p>4. Il funzionamento della Giunta per il Regolamento, della Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità e della Commissione consultiva per le nomine è regolato dalle norme contenute negli articoli seguenti.</p> <p>5. Per quanto attiene le modalità di votazione nella Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità i Consiglieri componenti esprimono il voto a titolo individuale; nella Giunta per il Regolamento e nella Commissione consultiva per le nomine si applicano le norme sul voto plurimo di cui all'articolo 40.</p> <p>6. Per quanto non previsto si applicano le norme relative alle Commissioni permanenti del Consiglio regionale.</p>	
--	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 15 <i>Costituzione della Giunta delle Elezioni</i></p>	<p>Art. 17 Costituzione della Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità</p>	

<p>1. All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la nomina prevista dall'art. 14, lettera a), la Giunta delle Elezioni viene convocata dal Presidente del Consiglio per procedere alla propria costituzione, eleggendo nel proprio seno un Presidente, due Vicepresidenti ed un Segretario. In ciascuna delle anzidette elezioni ogni membro della Giunta vota per un solo nome e vengono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>2. Successivamente la Giunta procede all'esame della condizione di ciascuno dei Consiglieri eletti, cominciando dai propri membri e dai componenti della Giunta regionale, per accertare se sussistano nei loro confronti cause di ineleggibilità o di incompatibilità.</p>	<p>1. All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la nomina prevista dall'articolo 16, lettera a), la Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità è convocata dal Presidente del Consiglio per procedere alla propria costituzione, eleggendo nel proprio seno, con votazioni separate, un Presidente, due Vicepresidenti ed un Segretario. In ciascuna delle anzidette elezioni ogni membro della Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità vota per un solo nome.</p> <p>2. Il Presidente della Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità deve essere espressione delle minoranze. A tal fine, viene eletto Presidente chi ha riportato il maggior numero di voti tra i candidati formalmente espressi dalle minoranze.</p> <p>3. Nell'elezioni per i Vicepresidenti e per il Segretario, vengono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>4. Successivamente la Giunta procede all'esame della condizione di ciascuno dei Consiglieri eletti, cominciando dai propri membri e dai componenti della Giunta regionale, per accertare se sussistano nei loro confronti cause di ineleggibilità o incompatibilità.</p>	
---	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 16 <i>Convalida degli eletti</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio trasmette alla Giunta delle Elezioni tutte le istanze ed i ricorsi pervenuti al Consiglio relativi alle condizioni degli eletti, proposti da cittadini elettori della Regione o da</p>	<p>Art. 18 Convalida degli eletti e deliberazioni in materia di insindacabilità dei Consiglieri regionali</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio trasmette alla Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità tutte le istanze ed i ricorsi pervenuti al Consiglio relativi alle condizioni degli</p>	

chiunque altro ne abbia interesse, ~~o dal Commissario del governo della Regione.~~

2. Compiuto l'esame, la Giunta propone al Consiglio la convalida di quei Consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Le elezioni possono essere convalidate soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla proclamazione; la convalida deve comunque avvenire entro 120 giorni. A tal fine la Giunta deve presentare le proprie conclusioni al Consiglio entro 90 giorni. Il decorso dei termini di cui sopra, è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

4. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio la contesta al Consigliere.

5. Il Consigliere ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

6. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

7. Qualora il Consigliere non vi provveda entro i successivi 10 giorni il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

eletti, proposti da cittadini elettori della Regione o da chiunque altro ne abbia interesse.

2. Compiuto l'esame, la Giunta propone al Consiglio la convalida di quei Consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Le elezioni possono essere convalidate soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla proclamazione; la convalida deve comunque avvenire entro 120 giorni. A tal fine la Giunta per le Elezioni, **le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità** deve presentare le proprie conclusioni al Consiglio entro 90 giorni.

4. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio la contesta al Consigliere.

5. Il Consigliere ha 10 giorni di tempo dal ricevimento della notifica per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

6. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma **5**, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

7. Qualora il Consigliere non vi provveda entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della notifica, il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

<p>8. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella Segreteria del Consiglio, per l'immediata pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, e notificata, entro i 5 giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.</p> <p>9. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.</p> <p>10. Spetta alla Giunta accertare l'eleggibilità del subentrante a Consiglieri comunque cessati dalla carica, facendo in tal senso proposta al Consiglio.</p> <p>11. Le decisioni della Giunta sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto. La stessa disposizione si applica per le decisioni del Consiglio.</p>	<p>8. La deliberazione deve essere depositata, nel giorno successivo, nella Segreteria Generale del Consiglio, per l'immediata pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e notificata, entro i 5 giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.</p> <p>9. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore della Regione.</p> <p>10. Spetta alla Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità accertare l'eleggibilità del subentrante ai Consiglieri cessati dalla carica, facendo in tal senso proposta al Consiglio.</p> <p>11. Le decisioni della Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto. La stessa disposizione si applica per le decisioni del Consiglio.</p> <p>12. In attuazione della legge regionale vigente in materia, la Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità procede, altresì, all'istruttoria della valutazione di insindacabilità ed entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte del Presidente del Consiglio regionale, riferisce al Consiglio ai fini dell'assunzione della deliberazione in materia.</p>	
---	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 17 <i>La Commissione per il Regolamento</i></p> <p>1. La Commissione per il Regolamento interno del Consiglio, nominata a termini dell'art. 14, lettera b), propone, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa spetta l'esame di tutte le proposte di modifica del Regolamento, nonché la formulazione dei pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso. La Commissione può inoltre essere consultata dal Presidente del Consiglio, a cui spetta decidere, sia in caso di conflitti di competenza tra le Commissioni, sia nel corso delle sedute di Consiglio allorquando insorgano questioni controverse di interpretazione del Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 La Giunta per il Regolamento</p> <p>1. La Giunta per il Regolamento interno del Consiglio, nominata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), propone, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa spetta l'esame di tutte le proposte di modifica del Regolamento, nonché la formulazione dei pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso. La Giunta per il Regolamento dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni, su richiesta delle stesse o del Presidente del Consiglio e può essere consultata dal Presidente del Consiglio quando, nel corso delle sedute di Consiglio, insorgano questioni controverse di interpretazione del Regolamento.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>Revisione del Regolamento</i></p> <p>1. Ciascun Consigliere può proporre modificazioni al Regolamento, che vengono sottoposte alla Commissione di cui all'art. 17. 2. Qualora il Consigliere proponente non faccia parte della Commissione, può partecipare - senza voto deliberativo - alle sedute al cui ordine del giorno figuri la proposta da lui formulata. 3. Le modificazioni al Regolamento, una volta approvate dal Consiglio, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 Revisione del Regolamento</p> <p>1. Ciascun Consigliere può proporre modificazioni al Regolamento che vengono sottoposte alla Giunta per il Regolamento di cui all'articolo 19. 2. Qualora il Consigliere proponente non faccia parte della Giunta per il Regolamento, può partecipare, senza voto deliberativo, alle sedute al cui ordine del giorno figuri la proposta da lui presentata. 3. Le modificazioni al Regolamento, una volta approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella votazione finale, secondo quanto disposto dal Capo X, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="398 292 488 316">Art. 19</p> <p data-bbox="192 323 689 355"><i>La Commissione consultiva per le nomine</i></p> <p data-bbox="129 387 752 523">1. La Commissione consultiva per le nomine viene costituita secondo le modalità previste dall'art. 14 e viene convocata dal Presidente del Consiglio anche su richiesta del Presidente della Giunta.</p> <p data-bbox="129 595 752 659">2. Le funzioni della Commissione sono definite e regolate con legge regionale.</p>	<p data-bbox="1077 292 1160 316">Art. 21</p> <p data-bbox="869 323 1368 355">La Commissione consultiva per le nomine</p> <p data-bbox="808 387 1431 587">1. La Commissione consultiva per le nomine, costituita secondo le modalità previste all'articolo 16, comma 1, lettera c), viene convocata dal Presidente del Consiglio o dal Vicepresidente da lui delegato anche su richiesta del Presidente della Giunta.</p> <p data-bbox="808 595 1431 659">2. Le funzioni della Commissione sono definite e regolate con legge regionale.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="398 850 488 874">Art. 20</p> <p data-bbox="170 882 712 914"><i>La Commissione di vigilanza per la biblioteca</i></p> <p data-bbox="129 946 752 1145">1. La biblioteca della Regione è posta sotto la vigilanza della Commissione nominata ai sensi dell'art. 14, comma 3°, del Regolamento. La Commissione propone il Regolamento della biblioteca, che è approvato dall'Ufficio di Presidenza.</p>		

Capo V
LE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>Commissioni permanenti</i></p> <p>1. Sono costituite otto Commissioni permanenti del Consiglio, le quali hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:</p> <p>I Commissione: Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali.</p> <p>II Commissione: Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione e comunicazioni.</p> <p>III Commissione: Agricoltura; montagna; foreste; mercati; turismo; acque minerali e termali e risorse idriche; caccia e pesca.</p> <p>IV Commissione: Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani.</p> <p>V Commissione: Tutela dell'ambiente e impatto ambientale; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi ed aree protette.</p> <p>VI Commissione: Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà.</p> <p>VII Commissione: Industria; lavoro; formazione professionale; energia; cave e torbiere; artigianato e commercio; movimenti migratori.</p> <p>VIII Commissione: Affari istituzionali; enti locali; controlli; adempimenti Legge 142/90; polizia locale.</p> <p>2. Le Commissioni esplicano le loro funzioni in sede referente, in sede consultiva ed in sede redigente ai sensi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 Commissioni permanenti</p> <p>1. Sono costituite sei Commissioni permanenti del Consiglio, le quali hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:</p> <p>I Commissione: Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale, e-government; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali, affari istituzionali, federalismo; enti locali; pari opportunità; polizia locale; controlli ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto.</p> <p>II Commissione: Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione; comunicazioni.</p> <p>III Commissione: Economia; industria; commercio; agricoltura; artigianato; montagna; foreste; fiere e mercati; turismo; acque minerali e termali; caccia e pesca; formazione professionale; energia; cave e torbiere; movimenti migratori.</p> <p>IV Commissione: Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani.</p> <p>V Commissione: Tutela dell'ambiente e impatto ambientale; risorse idriche; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi ed aree protette.</p> <p>VI Commissione: Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università, ricerca; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà; minoranze linguistiche.</p> <p>2. Le Commissioni esplicano le loro funzioni in sede referente, consultiva, legislativa e redigente ai sensi degli</p>	

<p>degli artt. 27, 28 e 29.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'autonomia funzionale del Consiglio, fornisce alle Commissioni le necessarie strutture di supporto.</p>	<p>articoli 28, 29, 30 e 31 nonché le funzioni previste dallo Statuto, in particolare quelle di cui all'articolo 49.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'autonomia funzionale del Consiglio, fornisce alle Commissioni le necessarie strutture di supporto.</p>	
--	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 22</p> <p><i>Composizione delle Commissioni permanenti</i></p> <p>1. Ciascun Consigliere, ad eccezione del Presidente della Giunta Regionale, degli Assessori e del Presidente del Consiglio viene assegnato ad almeno una ed a non più di quattro Commissioni permanenti e può comunque partecipare senza diritto di voto, salvo quanto disposto ai successivi commi 5° e 6°, ai lavori delle restanti Commissioni.</p> <p>2. <i>Gli Assessori possono far parte, in quanto Consiglieri, delle Commissioni permanenti ma, allorchè queste trattino materie loro delegate ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, rappresentano la Giunta e non il Gruppo consiliare di appartenenza. In tal caso trova applicazione il successivo comma 6. Non possono far parte di Commissioni il Presidente della Giunta ed il Presidente del Consiglio.</i></p> <p>3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti, determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione permanente e la ripartizione dei seggi tra i gruppi consiliari, in relazione alla loro consistenza numerica. Procede, poi, all'assegnazione dei Consiglieri alle singole Commissioni secondo le indicazioni presentate da</p>	<p>Art. 23</p> <p>Composizione delle Commissioni permanenti</p> <p>1. Ciascun Consigliere, ad eccezione del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e del Presidente del Consiglio, viene assegnato ad almeno una ed a non più di quattro Commissioni permanenti e può comunque partecipare senza diritto di voto, salvo quanto disposto dai successivi commi 5 e 6, ai lavori delle restanti Commissioni.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti, determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione permanente e la ripartizione dei seggi tra i Gruppi consiliari, in relazione alla loro consistenza numerica. Procede, poi, all'assegnazione dei Consiglieri alle singole Commissioni secondo le indicazioni presentate da</p>	<p>Per ciò che riguarda gli Assessori non Consiglieri cfr. art. 67 del “nuovo” Regolamento</p>

<p>ogni singolo Gruppo, o di propria iniziativa nel caso che il Gruppo non abbia provveduto all'indicazione.</p> <p>4. Gli appartenenti al Gruppo Misto indicano singolarmente la Commissione o le <i>due</i> Commissioni prescelte.</p> <p>5. Ai lavori di ogni Commissione possono partecipare con voto deliberativo i Consiglieri del Gruppo Misto che non ne facciano parte ed un Consigliere per ciascuno dei Gruppi consiliari non rappresentati nella stessa, designato dal rispettivo Presidente del Gruppo.</p> <p>6. Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito a pieno titolo da un Consigliere dello stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione, su designazione del Presidente del Gruppo.</p> <p>7. Ove il primo firmatario di una proposta di legge non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, può partecipare ai relativi lavori senza voto deliberativo.</p>	<p>ogni singolo Gruppo o di propria iniziativa nel caso che il Gruppo non abbia provveduto all'indicazione.</p> <p>3. Gli appartenenti al Gruppo Misto indicano singolarmente la Commissione o le Commissioni prescelte.</p> <p>4. Ai lavori di ogni Commissione possono partecipare, con voto deliberativo, i Consiglieri del Gruppo Misto che non ne facciano parte ed un Consigliere per ciascuno dei Gruppi consiliari non rappresentati nella stessa, designato dal rispettivo Presidente del Gruppo.</p> <p>5. Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito a pieno titolo da un Consigliere dello stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione, su designazione del Presidente del Gruppo.</p> <p>6. Ove il primo firmatario, di cui all'articolo 82, comma 1, di una proposta di legge non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, può partecipare ai relativi lavori senza voto deliberativo.</p>	
--	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 23 <i>Insediamento</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione di un Presidente e di un Vice Presidente, con votazioni separate. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età.</p> <p>2. A tal fine il Presidente del Consiglio convoca preventivamente i Capigruppo per verificare la</p>	<p>Art. 24 Insediamento</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione di un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente e da due Vice Presidenti, di cui uno espressione delle opposizioni. L'elezione del Presidente e l'elezione dei Vice Presidenti avviene con due votazioni separate. L'elezione del</p>	

<p>possibilità di un'intesa affinché il Presidente ed il Vice Presidente siano espressione della pluralità delle forze del Consiglio.</p> <p>3. Le Commissioni permanenti restano in carica 30 mesi.</p> <p>4. Se due Commissioni devono riunirsi in seduta congiunta, funge da Presidente, a tutti gli effetti, il Presidente di Commissione più anziano di età.</p>	<p>Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed egli è eletto a maggioranza dei voti ottenuti. In caso di parità di voti dei candidati prevale il più anziano di età. Eletto il Presidente si procede, a scrutinio segreto, all'elezione di due Vice Presidenti. Ciascun componente vota un solo nome.</p> <p>2. I Vice Presidenti sono designati, alternativamente, per un periodo di mesi 6, a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.</p> <p>3. Le Commissioni permanenti restano in carica 30 mesi.</p> <p>4. Se due Commissioni devono riunirsi in seduta congiunta, svolge le funzioni di Presidente, a tutti gli effetti, il Presidente di Commissione più anziano di età.</p>	
---	--	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 24 <i>Segreteria e verbalizzazione</i></p> <p>1. Delle sedute della Commissione viene redatto il processo verbale nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni nonché il resoconto sommario del dibattito.</p> <p>2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario segretario presente ed è approvato di norma nella seduta successiva a quella cui si riferisce.</p>	<p>Art. 25 Segreteria e verbalizzazione</p> <p>1. Delle sedute della Commissione viene redatto il processo verbale nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni nonché il resoconto sommario del dibattito.</p> <p>2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal funzionario segretario presente ed è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="300 217 584 277">Art. 25 <i>Assegnazione degli Atti</i></p> <p data-bbox="132 316 752 512">1. I progetti di legge e, in generale, ogni proposta di deliberazione per la quale sia richiesta una relazione al Consiglio, nonché ogni affare sul quale una Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione da lui ritenuta competente.</p> <p data-bbox="132 687 752 954">2. Un progetto di legge, una deliberazione o un affare può essere dal Presidente assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune quando, a giudizio dello stesso Presidente, non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola Commissione. Il Presidente individua comunque la Commissione responsabile dell'iter del provvedimento.</p> <p data-bbox="132 959 752 1023">3. Nel caso di cui al comma precedente possono essere costituite sottocommissioni miste.</p> <p data-bbox="132 1027 752 1123">4. I provvedimenti assegnati a più Commissioni devono essere licenziati dalle stesse in seduta congiunta.</p> <p data-bbox="132 1128 752 1257">5. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente provvedimenti vertenti sullo stesso oggetto, l'esame deve essere congiunto.</p>	<p data-bbox="976 217 1261 277">Art. 26 Assegnazione degli Atti</p> <p data-bbox="808 316 1429 512">1. I progetti di legge e, in generale, ogni proposta di deliberazione per la quale sia richiesta una relazione al Consiglio, nonché ogni affare sul quale una Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione da lui ritenuta competente.</p> <p data-bbox="808 517 1429 683">2. Le proposte di regolamento di competenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto sono assegnate dal Presidente alle Commissioni per l'esame in sede redigente ai sensi dell'articolo 31 commi 4, 5 e 6.</p> <p data-bbox="808 687 1429 954">3. Un progetto di legge, una deliberazione o un affare può essere dal Presidente assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune quando, a giudizio dello stesso Presidente, non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola Commissione. Il Presidente individua comunque la Commissione responsabile dell'iter del provvedimento.</p> <p data-bbox="808 959 1429 1023">4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 possono essere costituite sottocommissioni miste.</p> <p data-bbox="808 1027 1429 1091">5. I provvedimenti assegnati a più Commissioni sono licenziati dalle stesse in seduta congiunta.</p> <p data-bbox="808 1096 1429 1225">6. Se all'ordine del giorno di una Commissione sono iscritti contemporaneamente provvedimenti vertenti sullo stesso oggetto, l'esame deve essere congiunto.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="257 250 629 316">Art. 26 <i>Convocazione e funzionamento</i></p> <p data-bbox="132 355 752 528">1. Le Commissioni si riuniscono di norma in giorni della settimana, prestabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo un calendario concordato con il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione.</p> <p data-bbox="132 536 752 628">2. Le Commissioni non possono riunirsi durante le sedute del Consiglio, salvo autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.</p> <p data-bbox="132 636 752 802">3. Il Presidente convoca la Commissione e, sentito il Vice Presidente, ne fissa l'ordine del giorno, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Copia dell'ordine del giorno viene affissa all'Albo del Consiglio regionale.</p> <p data-bbox="132 839 752 932">4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente.</p> <p data-bbox="132 940 752 1070">5. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente a partecipare alle sedute, queste sono presiedute dal componente più anziano di età.</p> <p data-bbox="132 1078 752 1241">6. All'inizio di ogni seduta ciascun commissario può proporre modifiche all'ordine del giorno, per il cui accoglimento occorre che si determini la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio ai sensi dell' art. 37.</p> <p data-bbox="132 1281 752 1409">7. Ogni Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro per la trattazione preliminare di provvedimenti assegnati all'esame della Commissione stessa o la discussione</p>	<p data-bbox="913 250 1323 320">Art. 27 Convocazione e funzionamento</p> <p data-bbox="810 360 1431 523">1. Le Commissioni si riuniscono, di norma, in giorni della settimana, prestabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo un calendario concordato con l'Ufficio di Presidenza di ciascuna Commissione.</p> <p data-bbox="810 531 1431 624">2. Le Commissioni non possono riunirsi durante le sedute del Consiglio, salvo autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.</p> <p data-bbox="810 632 1431 798">3. Il Presidente convoca la Commissione e, sentiti i Vice Presidenti, ne fissa l'ordine del giorno, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Copia dell'ordine del giorno è inserita anche sul sito Internet del Consiglio regionale.</p> <p data-bbox="810 805 1431 898">4. In caso di assenza o di impedimento da parte del Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente vicario di cui all'articolo 24, comma 2.</p> <p data-bbox="810 906 1431 1037">5. In caso di assenza o di impedimento a partecipare alle sedute da parte del Presidente e dei Vice Presidenti, queste sono presiedute dal componente più anziano di età.</p> <p data-bbox="810 1045 1431 1208">6. All'inizio di ogni seduta ciascun commissario può proporre modifiche all'ordine del giorno, per il cui accoglimento occorre che si determini la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio ai sensi dell'articolo 40.</p> <p data-bbox="810 1216 1431 1409">7. Ogni Commissione può articolarsi in sottocommissioni o Gruppi di lavoro per la trattazione preliminare di provvedimenti assegnati all'esame della Commissione stessa o la discussione di specifici problemi; la deliberazione finale è, comunque, riservata alla Commissione in seduta</p>	

<p>di specifici problemi; la deliberazione finale è, comunque, riservata alla Commissione in seduta plenaria.</p> <p>8. Se un numero di commissari rappresentanti almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale richiede la convocazione di una Commissione per la trattazione di oggetti determinati, il Presidente della Commissione o, in caso di sua assenza o di impedimento, il Vice Presidente provvede a riunirla entro il decimo giorno. In caso di inadempienza, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>9. Le norme di procedura per la discussione e le votazioni in Commissione sono quelle previste per l'Assemblea, in quanto applicabili.</p>	<p>plenaria. La costituzione di sottocommissioni e di Gruppi di lavoro è decisa a maggioranza della Commissione stessa.</p> <p>8. Se un numero di commissari rappresentanti almeno un sesto dei componenti il Consiglio regionale richiede la convocazione di una Commissione per la trattazione di oggetti determinati, il Presidente della Commissione o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente vicario provvede a riunirla entro il decimo giorno. In caso di inadempienza, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>9. Le norme di procedura per la discussione e le votazioni in Commissione sono quelle previste per l'Assemblea, in quanto applicabili.</p>	
--	--	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 27 <i>Esame in sede referente</i></p> <p>1. I progetti di legge, le proposte di deliberazione e gli altri affari che siano posti all'esame delle Commissioni in sede referente, vengono preliminarmente illustrati dal proponente oppure dal Presidente della Commissione o da altro commissario da lui designato.</p> <p>2. Sui progetti di legge e, se del caso, sugli altri provvedimenti di cui al primo comma, la Commissione nomina un relatore, il quale presenta al Consiglio una relazione scritta.</p> <p>3. In casi particolari possono essere nominati più relatori; in tal caso, i tempi per l'eventuale illustrazione in Assemblea e per la replica prima del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 Esame in sede referente</p> <p>1. I progetti di legge, le proposte di deliberazione e gli altri affari che sono posti all'esame delle Commissioni in sede referente, sono preliminarmente illustrati dal proponente oppure dal Presidente della Commissione o da altro commissario da lui designato.</p> <p>2. Sui progetti di legge e, se del caso, sugli altri provvedimenti di cui al comma 1, la Commissione nomina un relatore, il quale presenta al Consiglio una relazione scritta.</p> <p>3. In casi particolari possono essere nominati più relatori; in tal caso, i tempi per l'eventuale illustrazione in Assemblea e per la replica prima del</p>	

<p>passaggio al voto non possono complessivamente superare quelli di cui all'art. 61. In via eccezionale il Consiglio può autorizzare la presentazione della relazione in forma orale.</p> <p>4. È ammessa, altresì, la presentazione di relazioni di minoranza.</p> <p>5. Il testo del provvedimento licenziato dalla Commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio dal Presidente della Commissione, con la comunicazione dell'esito della votazione effettuata a norma dell' art. 37.</p>	<p>passaggio al voto non possono complessivamente superare quelli di cui all'articolo 69. In via eccezionale il Consiglio può autorizzare la presentazione della relazione in forma orale.</p> <p>4. E' ammessa, altresì, la presentazione di relazioni di minoranza.</p> <p>5. Il testo del provvedimento licenziato dalla Commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio dal Presidente della Commissione, con la comunicazione dell'esito della votazione effettuata a norma dell'articolo 40.</p>	
--	--	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 28 <i>Esame in sede consultiva</i></p> <p>1. Le Commissioni esprimono pareri ad altre Commissioni quando ciò sia stabilito, in sede di assegnazione, dal Presidente del Consiglio oppure quando sia richiesto dalla Commissione competente in sede referente o redigente.</p> <p>2. Le Commissioni esprimono inoltre pareri alla Giunta quando ciò sia previsto da leggi regionali.</p> <p>3. I pareri sono espressi con votazione a norma dell'art. 37.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 Esame in sede consultiva</p> <p>1. Le Commissioni esprimono pareri ad altre Commissioni quando ciò sia stabilito, in sede di assegnazione, dal Presidente del Consiglio oppure quando sia richiesto dalla Commissione competente in sede referente, legislativa o redigente.</p> <p>2. Le Commissioni esprimono inoltre pareri alla Giunta quando ciò sia previsto da leggi regionali con le modalità di cui all'articolo 42.</p> <p>3. I pareri sono espressi con votazione a norma dell'articolo 40.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 30 Esame in sede legislativa</p> <p>1. Quando un progetto di legge non rientri nelle ipotesi indicate dall'articolo 45, comma 3 dello Statuto, il Presidente può proporre alla Conferenza dei Presidenti che il progetto sia assegnato alla Commissione competente per materia in sede legislativa per l'esame e l'approvazione. Non possono comunque essere assegnati all'esame in sede legislativa i progetti di legge che conferiscono delega alla Giunta regionale per la predisposizione di codici di settore ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera g) dello Statuto.</p> <p>2. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Conferenza e deve essere comunicata a tutti i Presidenti dei Gruppi 24 ore prima della riunione: si intende accolta se non vi è opposizione.</p> <p>3. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso al Consiglio se la Giunta regionale o un ventesimo dei componenti il Consiglio o un quinto dei membri della Commissione richiedano al Presidente del Consiglio che il testo sia discusso o votato dal Consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Il Presidente del Consiglio comunica tale richiesta nella prima seduta utile del Consiglio per la calendarizzazione dei lavori.</p> <p>4. Qualora una Commissione richieda al Presidente del Consiglio che un progetto di legge assegnato in sede redigente o referente le venga assegnato in sede legislativa si applica la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.</p> <p>5. Qualora una Commissione proceda all'esame di un progetto di legge in sede legislativa, essa nomina immediatamente uno o più relatori, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 28, che illustrano il progetto alla Commissione prima che si proceda al suo esame. Per la presentazione e l'esame di emendamenti e subemendamenti si applicano le norme degli articoli 84 e seguenti per l'esame in Aula.</p> <p>6. Tutti i Gruppi presenti in Consiglio, secondo quanto previsto dall'articolo 46 dello Statuto, possono essere rappresentati in Commissione in sede legislativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5.</p> <p>7. L'avviso di convocazione della Commissione in sede legislativa deve essere comunicato a tutti i Consiglieri regionali.</p> <p>8. Le sedute delle Commissioni che esaminano un progetto di legge in sede legislativa sono pubbliche. Il pubblico può assistere alle sedute o in apposito settore riservato dell'aula in cui si riunisce la Commissione o in altra sala attraverso collegamento televisivo a circuito chiuso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65.</p> <p>9. Il Presidente dà notizia all'assemblea dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa nella prima seduta utile nonché con comunicazione scritta a tutti i Consiglieri.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="297 250 589 316">Art. 29 <i>Esame in sede redigente</i></p> <p data-bbox="132 352 752 619">1. La Commissione a cui sia stato assegnato un progetto di legge in sede referente, ove ne ravvisi l'opportunità, può chiedere al Consiglio che il progetto stesso le sia assegnato in sede redigente. Tale decisione deve essere assunta con votazione ai sensi dell'art. 37 e con il voto favorevole che esprima la maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.</p> <p data-bbox="132 691 752 890">2. Sulla richiesta della Commissione si pronuncia il Consiglio regionale attraverso l'approvazione, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, di un ordine del giorno che può contenere criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli.</p> <p data-bbox="132 895 752 1126">3. Un progetto di legge può altresì essere assegnato ad una Commissione in sede redigente qualora, dopo l'annuncio in Aula, il Consiglio ne ravvisi l'opportunità in qualsiasi momento dell'iter legislativo, ma comunque prima di passare all'esame degli articoli. L'assegnazione è stabilita con le modalità di cui al 2° comma.</p> <p data-bbox="132 1131 752 1297">4. Fermo restando quanto previsto dal 6° comma dell'art. 22, ai lavori della Commissione in sede redigente possono partecipare, con facoltà di proporre emendamenti, anche i Consiglieri che non ne facciano parte.</p> <p data-bbox="132 1302 752 1393">5. L'avviso di convocazione della Commissione in sede redigente deve essere comunicato a tutti i Consiglieri regionali.</p>	<p data-bbox="976 250 1263 316">Art. 31 Esame in sede redigente</p> <p data-bbox="808 352 1429 687">1. La Commissione a cui sia stato assegnato un progetto di legge o una proposta di deliberazione concernente provvedimenti amministrativi in sede referente, ove ne ravvisi l'opportunità, ha facoltà di chiedere al Consiglio che il progetto o la proposta di deliberazione le siano assegnati in sede redigente. Tale decisione è assunta con votazione ai sensi dell'articolo 40 e con il voto favorevole che esprima la maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.</p> <p data-bbox="808 724 1429 890">2. Sulla richiesta della Commissione si pronuncia il Consiglio regionale che può anche definire, attraverso l'approvazione di un ordine del giorno, criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli.</p> <p data-bbox="808 927 1429 1158">3. Un progetto di legge può altresì essere assegnato, in qualsiasi momento dell'iter legislativo ma comunque prima di passare all'esame degli articoli, ad una Commissione in sede redigente, dopo l'annuncio in Aula, qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità. L'assegnazione è stabilita con le modalità di cui al comma 2.</p> <p data-bbox="808 1163 1429 1329">4. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 23, ai lavori della Commissione in sede redigente possono partecipare, con facoltà di proporre emendamenti, anche i Consiglieri che non ne facciano parte.</p> <p data-bbox="808 1334 1429 1393">5. L'avviso di convocazione della Commissione in sede redigente deve essere comunicato a tutti i</p>	

<p>6. L'approvazione finale degli articoli e del testo complessivo predisposti dalla Commissione è riservata, senza ulteriore discussione, al Consiglio. In tale sede non è ammessa la presentazione di nuovi emendamenti; la dichiarazione di voto, ai sensi dell'art. 64, è consentita soltanto prima della votazione dell'intero testo di legge.</p> <p>7. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di revisione statutaria nè a quelli attinenti le materie tributarie, l'approvazione del bilancio e del o i piani generali e di settore.</p> <p>8. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto possibile, anche alle proposte di deliberazione concernenti provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale.</p>	<p>Consiglieri regionali.</p> <p>6. L'approvazione finale degli articoli e del testo complessivo predisposti dalla Commissione è riservata, senza ulteriore discussione, al Consiglio. In tale sede non è ammessa la presentazione di nuovi emendamenti; la dichiarazione di voto, ai sensi dell'articolo 72, è consentita soltanto prima della votazione dell'intero testo di legge.</p> <p>7. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di revisione statutaria né a quelli attinenti le materie tributarie, all'approvazione della legge finanziaria, del bilancio, dell'assestamento e del rendiconto nonchè ai piani generali e di settore.</p> <p>8. La Commissione ha facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio che un progetto di legge assegnato in sede redigente venga assegnato in sede legislativa secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.</p>	
---	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 30 <i>Indagini conoscitive</i></p> <p>1. Le Commissioni possono condurre, previo consenso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti relativi alle materie di loro competenza ed in vista della trattazione di proposte e questioni sottoposte al loro esame.</p> <p>2. Il Consiglio può demandare alle Commissioni lo svolgimento di indagini conoscitive. In ogni caso spetta all'Ufficio di Presidenza definire le modalità per lo svolgimento delle indagini.</p>	<p>Art. 32 Indagini conoscitive</p> <p>1. Le Commissioni, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, possono condurre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti relativi alle materie di loro competenza ed in vista della trattazione di proposte e questioni sottoposte al loro esame.</p> <p>2. Il Consiglio può demandare alle Commissioni lo svolgimento di indagini conoscitive. In ogni caso spetta all'Ufficio di Presidenza definire le modalità per lo svolgimento delle indagini.</p>	

<p>3. Le Commissioni riferiscono al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni delle indagini, avanzando, se del caso, le opportune proposte.</p>	<p>3. Le Commissioni riferiscono al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni delle indagini avanzando, se del caso, le opportune proposte.</p>	
--	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 31 <i>Pareri dell'Ufficio legislativo</i></p> <p>1. Le Commissioni possono chiedere all'Ufficio legislativo del Consiglio pareri sui documenti e gli affari in esame. La domanda è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Anche il parere è comunicato all'Ufficio di Presidenza.</p> <p>2. Con uguali modalità le Commissioni possono chiedere l'assistenza dell'Ufficio legislativo per consultazioni orali.</p> <p>3. Le Commissioni possono altresì avvalersi dell'Ufficio legislativo per la revisione formale e tecnico-giuridica dei testi da sottoporre al Consiglio.</p>	<p>Art. 33 Pareri dell'Ufficio legislativo</p> <p>1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere all'Ufficio legislativo del Consiglio pareri sugli affari in esame nonché l'assistenza per consultazioni verbali.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 32 <i>Parere obbligatorio della Commissione Programmazione e Bilancio</i></p> <p>1. Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della Commissione Programmazione e Bilancio ogni qualvolta un progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni</p>	<p>Art. 34 Commissione permanente Programmazione e Bilancio</p> <p>1. Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della Commissione permanente Programmazione e Bilancio ogni qualvolta un</p>	

contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso s'intendessero apportare. Tale parere è dato per iscritto.

2. Il progetto di legge viene trasmesso dopo un primo esame dalla Commissione competente alla Commissione Programmazione e Bilancio. Nel caso di parere positivo, la Commissione competente, dopo l'esame definitivo, può trasmettere il progetto al Consiglio. Nel caso di parere negativo, la Commissione competente procede comunque all'esame definitivo e motiva nella relazione le conclusioni eventualmente difformi dal parere stesso.

3. Il parere della Commissione Programmazione e Bilancio è allegato al progetto di legge trasmesso al Consiglio.

4. Qualora entro 15 giorni dalla comunicazione, o entro 7 nei casi di urgenza, la Commissione Programmazione e Bilancio non abbia espresso il suo parere, si intende che non abbia nulla da eccepire; di tale esito è fatta menzione nel documento di trasmissione al Consiglio. I termini indicati possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso s'intendessero apportare. Tale parere è dato per iscritto.

2. Il progetto di legge viene trasmesso dopo un primo esame dalla Commissione competente alla Commissione **permanente** Programmazione e Bilancio. Nel caso di parere positivo, la Commissione competente, dopo l'esame definitivo, trasmette il progetto al Consiglio. Nel caso di parere negativo, la Commissione competente procede comunque all'esame definitivo e motiva nella relazione le conclusioni eventualmente difformi dal parere stesso.

3. Il parere della Commissione **permanente** Programmazione e Bilancio è allegato al progetto di legge trasmesso al Consiglio.

4. Qualora entro 15 giorni dalla comunicazione, o entro 7 nei casi di urgenza, la Commissione **permanente** Programmazione e Bilancio non abbia espresso il suo parere, si intende che non abbia nulla da eccepire; di tale esito è fatta menzione nel documento di trasmissione al Consiglio. I termini indicati possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

5. La Commissione permanente Programmazione e Bilancio esamina altresì i documenti relativi alla gestione patrimoniale e contabile della Regione e riferisce al Consiglio in occasione della presentazione del rendiconto da parte della Giunta.

6. La Commissione permanente Programmazione e Bilancio esamina in sede referente gli atti relativi alla programmazione, che devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni per le materie di loro competenza.

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="322 252 407 276">Art. 33</p> <p data-bbox="152 284 577 316"><i>Esame del bilancio e dei programmi</i></p> <p data-bbox="125 355 604 687">1. I documenti attinenti al bilancio di previsione sono assegnati alla Commissione Programmazione e Bilancio e vengono inviati alle altre Commissioni, le quali esprimono un parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della Commissione competente.</p> <p data-bbox="125 695 604 890">2. Il Presidente del Consiglio Regionale, sentiti i Capigruppo, fissa i termini entro i quali le Commissioni devono presentare i pareri consultivi e la Commissione Programmazione e Bilancio la relazione sul bilancio.</p> <p data-bbox="125 898 604 1129">3. La Commissione Programmazione e Bilancio esamina altresì i documenti relativi alla gestione patrimoniale e contabile della Regione e riferisce al Consiglio in occasione della presentazione del rendiconto da parte della Giunta.</p> <p data-bbox="125 1137 604 1297">4. Quando la Commissione non abbia riferito entro il termine stabilito, la discussione si può aprire in Assemblea sul disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.</p> <p data-bbox="125 1305 604 1398">5. La Commissione Programmazione e Bilancio esamina in sede referente gli atti relativi alla programmazione, che</p>	<p data-bbox="1079 252 1164 276">Art. 35</p> <p data-bbox="779 284 1473 316">Esame del bilancio e dei programmi – Sessione di bilancio</p> <p data-bbox="649 355 1599 483">1. L'esame dei disegni di leggi finanziarie e di bilancio presentati dalla Giunta regionale entro il 30 di settembre di ogni anno secondo le modalità stabilite dalla legge regionale di contabilità, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare di bilancio.</p> <p data-bbox="649 491 1599 651">2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni. I disegni di legge di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno. La sessione si conclude comunque con la votazione finale sul disegno di legge finanziaria e di bilancio.</p> <p data-bbox="649 659 1599 786">3. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha la facoltà di sospendere, durante la sessione di bilancio, ogni deliberazione da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate.</p> <p data-bbox="649 794 1599 890">4. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge, di cui al comma 1, nei termini stabiliti.</p> <p data-bbox="649 898 1599 1161">5. I disegni di legge di cui al comma 1 sono assegnati dal Presidente del Consiglio che ne verifica preventivamente l'attinenza all'oggetto, in sede referente alla Commissione permanente Programmazione e Bilancio e in sede consultiva alle altre Commissioni, le quali esprimono un parere relativamente agli impegni di spesa nei settori di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della Commissione competente. I documenti sono altresì inviati dal Presidente del Consiglio al Consiglio delle autonomie locali per il parere.</p> <p data-bbox="649 1169 1599 1398">6. Entro i venti giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione permanente Programmazione e Bilancio. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi,</p>	

<p>devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni per le materie di loro competenza.</p>	<p>alle sedute della Commissione permanente Programmazione e Bilancio.</p> <p>7. Scaduto il termine previsto dal comma 6, la Commissione permanente Programmazione e Bilancio, entro i successivi trenta giorni, esamina congiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi ed approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.</p> <p>8. Qualora la relazione generale sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio non sia presentata dalla Commissione permanente Programmazione e Bilancio nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dalla Giunta corredati dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia.</p> <p>9. Il presente articolo non si applica se la Giunta regionale non rispetta il termine di presentazione di cui al comma 1.</p>	
--	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 36 Esame dell'assestamento di bilancio - Sessione di assestamento</p> <p>1. L'esame dell'assestamento di bilancio presentato dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale di contabilità, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare. La sessione si conclude comunque con la votazione finale del disegno di legge di assestamento.</p> <p>2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di assegnazione del provvedimento alla Commissione permanente Programmazione e Bilancio. L'assestamento è approvato dal Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno.</p> <p>3. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha la facoltà di sospendere, durante la sessione di assestamento, ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate.</p>	

	<p>4. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di assestamento è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti.</p> <p>5. La Commissione, entro trenta giorni dall'assegnazione, esamina il disegno di legge di assestamento e approva la relazione generale. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza.</p> <p>6. Qualora la relazione generale sul disegno di legge di assestamento non sia presentata dalla Commissione permanente Programmazione e Bilancio nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sul disegno di legge presentato dalla Giunta.</p> <p>7. Il presente articolo non si applica se la Giunta regionale non rispetta il termine di presentazione di cui al comma 1.</p>	
--	--	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 34 <i>Termini</i></p> <p>1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di 90 giorni dall'assegnazione, prorogabile dal Presidente del Consiglio sino a 120 giorni.</p> <p>2. Il termine di 90 giorni è ridotto a 45 in caso d'urgenza, ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento.</p> <p>3. Tali termini sono ridotti da 90 a 45 giorni e da 45 a 20 quando le Commissioni sono investite dell'esame di un progetto di legge in sede consultiva.</p> <p>4. Scaduto il termine di cui al primo comma, qualora il proponente ne faccia richiesta, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, che deve discuterlo entro e non oltre 30 giorni.</p> <p>5. Quando un argomento sia posto in discussione a norma del 4° comma il Consiglio, su richiesta motivata della Commissione o di almeno tre Consiglieri, può deliberare, con la maggioranza dei membri assegnati, di rinviare l'argomento stesso alla</p>	<p>Art. 37 <i>Termini</i></p> <p>1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di 60 giorni dall'assegnazione, prorogabile dal Presidente del Consiglio sino a 90 giorni.</p> <p>2. Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 in caso di urgenza, ai sensi dell'articolo 83.</p> <p>3. Tali termini sono ridotti da 60 a 30 giorni e da 30 a 15 quando le Commissioni sono investite dell'esame di un progetto di legge in sede consultiva.</p> <p>4. Scaduto il termine di cui al comma 1, qualora il primo firmatario ne faccia richiesta, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, che deve discuterlo entro e non oltre 30 giorni.</p> <p>5. Quando un argomento sia posto in discussione a norma del comma 4, il Consiglio, su richiesta motivata della Commissione o di almeno tre Consiglieri, può deliberare, con la maggioranza dei membri assegnati, di rinviare l'argomento stesso alla</p>	

<p>Commissione, perché concluda o effettui la dovuta istruttoria, fissando alla stessa un termine non superiore a 60 giorni per riferire in Consiglio.</p> <p>6. Trascorso il termine stabilito, sia che la Commissione abbia licenziato la proposta corredandola della relazione di cui all'art. 27, sia che la Commissione non abbia provveduto in tal senso, l'argomento viene iscritto alla prima seduta del Consiglio, che dovrà discuterlo entro e non oltre 30 giorni.</p> <p>7. Nel caso che un argomento, <i>a norma dei commi precedenti</i>, pervenga all'esame del Consiglio senza che la Commissione abbia provveduto a norma dell'art. 27, l'argomento verrà preliminarmente illustrato dal proponente, dopo che il Presidente della Commissione avrà riferito sull'iter complessivo dello stesso.</p> <p>8. Le relazioni delle Commissioni al Consiglio sono distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che il Consiglio non autorizzi ugualmente il suo esame.</p>	<p>Commissione, perché concluda o effettui la dovuta istruttoria, fissando alla stessa un termine non superiore a 30 giorni per riferire in Consiglio.</p> <p>6. Trascorso il termine stabilito, sia che la Commissione abbia licenziato la proposta corredandola della relazione di cui all'articolo 28, sia che la Commissione non abbia provveduto in tal senso, l'argomento viene iscritto alla prima seduta del Consiglio, che dovrà discuterlo entro e non oltre 30 giorni.</p> <p>7. Nel caso in cui un argomento pervenga all'esame del Consiglio senza che la Commissione abbia provveduto a norma dell'articolo 28, l'argomento verrà preliminarmente illustrato dal primo firmatario, dopo che il Presidente della Commissione avrà riferito sull'iter complessivo dello stesso.</p> <p>8. Le relazioni delle Commissioni al Consiglio sono distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che il Consiglio non approvi ugualmente il suo esame.</p>	
--	--	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 35 <i>Richiesta di rinvio ad altra Commissione o di parere</i></p> <p>1. Se una Commissione ritiene che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione, essa può richiedere al Presidente del Consiglio che sia rimesso all'esame della Commissione competente.</p> <p>2. Se una Commissione, su di un argomento di sua competenza, ritiene utile sentire il parere di altre Commissioni può richiederlo prima di deliberare nel merito. Sull'accordo di entrambe, due Commissioni possono deliberare in comune.</p> <p>3. Qualsiasi questione di competenza, singola o comune, fra due o più Commissioni, è decisa dal Presidente del Consiglio, il quale può chiedere il parere della Commissione Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 38 Richiesta di rinvio ad altra Commissione o di parere</p> <p>1. Se una Commissione ritiene che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione, essa può richiedere al Presidente del Consiglio che sia rimesso all'esame della Commissione competente.</p> <p>2. Se una Commissione, su di un argomento di sua competenza, ritiene utile sentire il parere di altre Commissioni può richiederlo prima di deliberare nel merito. Sull'accordo di entrambe, due Commissioni possono deliberare in comune.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 36 <i>Rapporti con la Giunta</i></p> <p>1. La Giunta regionale, quando le Commissioni ne facciano richiesta e comunque con periodicità almeno semestrale, riferisce alle Commissioni rispettivamente competenti sull'attuazione delle leggi regionali, sull'attività svolta e sui programmi di lavoro nei vari settori attraverso comunicazioni o relazioni del suo Presidente o degli Assessori in primo luogo per consentire gli opportuni coordinamenti delle rispettive attività.</p> <p>2. Il Presidente della Giunta, personalmente o a mezzo di un Assessore, può sempre intervenire alle sedute di una Commissione per svolgervi le comunicazioni ritenute opportune o per partecipare alla discussione dei provvedimenti sottoposti alla Commissione stessa.</p> <p>3. <i>La Giunta garantisce la presenza del Presidente o degli Assessori competenti ai lavori di una Commissione, quando il Presidente della Commissione stessa ne faccia richiesta; con il consenso del Presidente della Commissione la Giunta può farsi assistere o rappresentare da funzionari degli Assessorati competenti nelle materie trattate.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 Rapporti con la Giunta</p> <p>1. La Giunta garantisce la presenza del Presidente o degli Assessori competenti ai lavori di una Commissione, quando il Presidente della Commissione stessa ne faccia richiesta.</p> <p>2. Il Presidente della Giunta, personalmente o a mezzo di un Assessore, può sempre intervenire alle sedute di una Commissione per svolgervi le comunicazioni ritenute opportune o per partecipare alla discussione dei provvedimenti sottoposti alla Commissione stessa.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 37 <i>Deliberazioni</i></p> <p>1. Le Commissioni iniziano i lavori ed esaminano gli argomenti con l'intervento di almeno cinque componenti <i>effettivi integrati o sostituiti, ai sensi del 5° e 6° comma dell'articolo 22</i>. Per deliberare occorre che i componenti presenti esprimano complessivamente almeno la metà più uno dei voti assegnati alla Commissione. Nel computo dei voti assegnati si tiene conto delle</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 Deliberazioni</p> <p>1. Le Commissioni iniziano i lavori ed esaminano gli argomenti con l'intervento di almeno cinque componenti effettivi.</p> <p>2. Per deliberare occorre che i componenti presenti esprimano complessivamente almeno la metà più uno dei voti assegnati alla Commissione. Nel computo dei voti assegnati si tiene conto delle eventuali integrazioni temporanee operate ai sensi dell'articolo 23,</p>	

<p>eventuali integrazioni temporanee operate ai sensi del 5° comma dell'articolo 22. Nel caso la Commissione sia riunita in sede redigente, per deliberare occorre che i componenti presenti esprimano complessivamente almeno la metà più uno dei voti assegnati al Consiglio.</p> <p>2. Ogni Gruppo consiliare esprime, nelle votazioni in sede di Commissione, tutti i voti di cui dispone in Consiglio.</p> <p>3. I Consiglieri del Gruppo Misto esprimono il solo proprio voto, salvo delega scritta di altri componenti del Gruppo stesso.</p> <p>4. Il voto plurimo a nome dei Gruppi che siano rappresentati in Commissione da due o più Consiglieri è espresso da uno degli stessi a ciò delegato dal Presidente del Gruppo. I singoli Consiglieri hanno sempre la facoltà di dissociare il loro voto personale da quello del Gruppo.</p> <p>5. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei voti rappresentati, salvo nei casi in cui sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.</p>	<p>comma 4. Nel caso la Commissione sia riunita in sede legislativa, per deliberare occorre che i componenti presenti esprimano complessivamente almeno la metà più uno dei voti assegnati al Consiglio.</p> <p>3. Ogni Gruppo consiliare esprime, nelle votazioni in sede di Commissione, tutti i voti di cui dispone in Consiglio.</p> <p>4. I Consiglieri del Gruppo Misto esprimono il solo proprio voto, salvo delega scritta di altri componenti del Gruppo stesso.</p> <p>5. Il voto plurimo a nome dei Gruppi che siano rappresentati in Commissione da due o più Consiglieri è espresso da uno degli stessi a ciò delegato dal Presidente del Gruppo. I singoli Consiglieri hanno sempre la facoltà di dissociare il loro voto personale da quello del Gruppo.</p> <p>6. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei voti rappresentati, salvo nei casi in cui sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.</p>	
---	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 38 <i>Le consultazioni</i></p> <p>1. Le Commissioni possono deliberare di avvalersi, per le materie di loro competenza, della consultazione dei rappresentanti di Enti locali, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria, di associazioni, di istituzioni scientifiche e culturali e di altre organizzazioni sociali per <i>l'esame dei singoli argomenti o progetti di legge</i>. Quando esse deliberano in tal senso, ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio. Analoga richiesta può essere fatta dalla Giunta.</p> <p>2. <i>Il Presidente del Consiglio ha a sua volta facoltà di proporre alle Commissioni di ascoltare su materie di loro competenza i rappresentanti degli Enti e organismi previsti dal 1° comma.</i></p> <p>3. <i>Qualora altri Enti facciano richiesta di partecipare alle consultazioni, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 41 Le consultazioni</p> <p>1. Le Commissioni permanenti e speciali hanno facoltà di sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli Enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali. Quando esse deliberano in tal senso, ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio. Nel corso delle consultazioni i Consiglieri possono richiedere chiarimenti ai consultati.</p>	

<p><i>alla Commissione. In tali casi, le Commissioni interessate deliberano sulla proposta del Presidente del Consiglio.</i></p> <p>4. Le Commissioni possono avvalersi della consultazione di esperti, sia mediante richiesta al Presidente del Consiglio, sia in seguito ad una deliberazione del Consiglio in tal senso. L'Ufficio di Presidenza delibera, fissandone le eventuali modalità secondo le indicazioni della legge regionale.</p> <p>5. La consultazione di cui al presente articolo deve esaurirsi quando la Commissione deliberi di passare all'esame degli articoli di un progetto di legge o alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.</p> <p>6. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità previste per la consultazione degli esperti.</p> <p>7. In casi di particolare rilievo, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, le Commissioni possono decidere di tenere riunioni alla presenza della stampa e di altri organi di informazione. Sono in ogni caso escluse sedute pubbliche per le fasi in cui si effettuano le dichiarazioni di voto e si svolgono le votazioni.</p>	<p>2. Le Commissioni possono avvalersi di esperti per oggetti e tempi determinati facendo in tal senso richiesta all'Ufficio di Presidenza che decide in merito nella prima seduta.</p> <p>3. La consultazione di cui al presente articolo deve esaurirsi quando la Commissione deliberi di passare all'esame degli articoli di un progetto di legge o alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.</p> <p>4. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità previste per la consultazione.</p> <p>5. Per quanto non espressamente previsto in ordine alle consultazioni, documentazioni e procedure per lo svolgimento delle attività di Commissione decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.</p>	
--	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 39 <i>Durata in carica delle Commissioni</i></p> <p>1. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, le Commissioni permanenti restano in funzione limitatamente allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 36 fino all'elezione del nuovo Consiglio regionale.</p>	<p>Art. 42 Pareri delle Commissioni</p> <p>1. Quando lo Statuto o le leggi regionali prevedono l'espressione di pareri delle Commissioni consiliari su provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, la relativa richiesta viene inoltrata dalla Giunta al Presidente del Consiglio regionale che la trasmette alla Commissione competente.</p> <p>2. Le Commissioni esprimono il loro parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti da parte del Presidente del Consiglio.</p> <p>3. Trascorso il termine di cui al comma 2, il parere si intende reso favorevolmente.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 40 <i>Commissioni speciali</i></p> <p>1. Le Commissioni speciali o d'inchiesta previste dall'art. 19 dello Statuto sono composte e funzionano secondo le medesime modalità previste dal Regolamento per le Commissioni permanenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 43 Commissioni speciali</p> <p>1. Le Commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto sono composte e funzionano secondo le medesime modalità previste dal Regolamento per le Commissioni permanenti, salvo sia diversamente previsto dai provvedimenti istitutivi.</p> <p>2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un Consigliere di minoranza.</p>	

Capo VI
LA QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 44 Qualità della legislazione</p> <p>1. Nell'esaminare i progetti di legge e i provvedimenti loro assegnati, le Commissioni, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, curano che i testi normativi regionali siano improntati ai principi di omogeneità, chiarezza, semplicità e proprietà della formulazione e verificano altresì l'efficacia degli stessi per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente. A tal fine verificano l'applicazione delle regole e dei suggerimenti per la redazione dei testi normativi, il rispetto delle tecniche legislative e che il contenuto della norma sia facilmente comprensibile.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 45</p> <p style="text-align: center;">Controllo sull'attuazione delle leggi e delle politiche regionali</p> <p>1. In attuazione dell'articolo 71 dello Statuto, le Commissioni, insieme al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche di cui all'articolo 46, esercitano funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche attivate dalle leggi regionali allo scopo di verificare il raggiungimento dei risultati previsti nonché sull'attuazione degli atti consiliari di programmazione. A tal fine vengono eventualmente inserite nelle leggi regionali più rilevanti clausole valutative che dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e di valutazione devono essere svolte indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 46</p> <p style="text-align: center;">Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche</p> <p>1. E' istituito un Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche composto da sei Consiglieri scelti dal Presidente del Consiglio regionale in modo da garantire la rappresentanza paritaria tra maggioranza e opposizioni. Il Comitato, presieduto a turno per la durata di sei mesi ciascuno da uno dei suoi componenti, dura in carica per l'intera legislatura.</p> <p>2. Il Comitato promuove l'effettuazione di missioni valutative, nonché di iniziative inerenti lo studio e la divulgazione della valutazione delle politiche e degli strumenti di qualità normativa.</p> <p>3. Il Comitato, su richiesta delle Commissioni inoltre:</p> <p>a) esprime, entro quindici giorni dalla richiesta, pareri in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge;</p> <p>b) verifica il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle Commissioni previsti da clausole valutative e cura la realizzazione degli eventuali documenti di analisi delle relazioni ad esse conseguenti.</p>	

Capo VII
IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>Prima seduta del Consiglio</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale è convocato di diritto dopo le elezioni regionali il primo giorno non festivo della terza settimana successiva a quella in cui è avvenuta la proclamazione degli eletti. 2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 5 giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47 Prima seduta del Consiglio</p> <p>1. Il Consiglio, dopo le elezioni regionali, tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva a quella in cui si è conclusa la proclamazione degli eletti. 2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 48 Presentazione della Giunta e del programma di governo</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale nella seduta di insediamento dà comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta e la presenta. Nella medesima seduta illustra il programma di governo per la legislatura sul quale si apre il dibattito che può proseguire nella seduta immediatamente successiva. 2. Il Presidente del Consiglio regionale garantisce la prevalenza degli interventi alle opposizioni.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="398 250 483 272">Art. 42</p> <p data-bbox="331 284 551 306"><i>Sessioni ordinarie</i></p> <p data-bbox="125 352 757 619">1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del suo Presidente nelle date fissate dallo Statuto regionale. Per il computo previsto dall'art. 25 dello Statuto, si considerano le prime tre domeniche dei mesi di gennaio, aprile e settembre. 2. La programmazione e il calendario di massima dei lavori vengono disposti nelle forme previste dall'art. 12 del Regolamento.</p>	<p data-bbox="1077 250 1162 272">Art. 49</p> <p data-bbox="797 284 1442 306">Sessioni ordinarie - Programma e calendario dei lavori</p> <p data-bbox="786 352 1451 584">1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del suo Presidente nelle date fissate dallo Statuto regionale. Per il computo previsto dall'articolo 39 Statuto, si considerano le prime tre domeniche dei mesi di gennaio, aprile e settembre. 2. Il programma e il calendario per lo svolgimento dei lavori sono disposti ai sensi dell'articolo 13.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="398 732 483 754">Art. 43</p> <p data-bbox="277 766 604 788"><i>Convocazioni straordinarie</i></p> <p data-bbox="125 834 757 1396">1. Il Consiglio regionale si riunisce in via straordinaria per la trattazione di oggetti determinati su richiesta: a) del Presidente della Giunta regionale; b) di un quarto dei Consiglieri in carica. 2. La seduta deve avere luogo entro 15 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio. 3. Ove questo termine di convocazione venga disatteso, quale ne sia la ragione, <i>il Consiglio regionale, trascorsi 5 giorni dalla scadenza può essere convocato</i>, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti all'ordine del giorno, <i>da chi ha formulato la richiesta di convocazione straordinaria</i>. 4. Nel caso la richiesta sia stata presentata da un quarto dei Consiglieri in carica, la convocazione</p>	<p data-bbox="1077 732 1162 754">Art. 50</p> <p data-bbox="958 766 1281 788">Convocazioni straordinarie</p> <p data-bbox="786 834 1451 1396">1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, lo disponga il Presidente del Consiglio o ne facciano richiesta il Presidente della Giunta regionale o un quinto dei Consiglieri in carica. 2. La seduta ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio. 3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la seduta del Consiglio si tiene, su iniziativa di chi ha richiesto la convocazione, nei successivi dieci giorni, con il consueto preavviso con all'ordine del giorno gli stessi oggetti indicati nella richiesta di convocazione. 4. La convocazione di cui al comma 3 è effettuata dal Consigliere richiedente più anziano di età.</p>	

<p>può essere effettuata dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori.</p> <p>5. Quando il Commissario del Governo richiede la convocazione del Consiglio ai sensi dell'art. 50 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in relazione all'invito indirizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Consiglio regionale a provvedere alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente della Giunta, per avere questi compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Presidente del Consiglio regionale è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'invito.</p>		
--	--	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 44 <i>Convocazione e ordine del giorno</i></p> <p><i>1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente.</i></p> <p>2. L'ordine del giorno della seduta <i>iniziale di ciascuna sessione e delle sedute convocate a domicilio</i> è reso pubblico e comunicato a domicilio ad ogni Consigliere, di regola almeno 3 giorni prima della seduta.</p> <p>3. L'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze di cui si prevede la trattazione nella seduta è comunicato, congiuntamente all'ordine del giorno della seduta stessa, ai Gruppi consiliari.</p> <p>4. In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente, 24 ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.</p> <p>5. Il Consiglio regionale si riunisce di norma nella propria sede; può riunirsi fuori dalla propria sede per deliberazione dell'Ufficio di Presidenza all'unanimità</p>	<p style="text-align: center;">Art. 51 Convocazione e ordine del giorno</p> <p>1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è reso pubblico e comunicato ad ogni Consigliere anche per posta elettronica, di regola almeno 3 giorni prima della seduta.</p> <p>2. L'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze di cui si prevede la trattazione nella seduta è comunicato, congiuntamente all'ordine del giorno della seduta stessa, ai Gruppi consiliari.</p> <p>3. In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente, 24 ore prima della seduta, con l'indicazione degli oggetti in discussione.</p> <p>4. Il Consiglio regionale si riunisce di norma nella propria sede; può riunirsi fuori dalla propria sede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza adottata all'unanimità o del Consiglio a maggioranza assoluta</p>	

o del Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	dei suoi componenti.	
---	----------------------	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 45 <i>Sedute pubbliche e segrete</i></p> <p>1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. 2. Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la proposta motivata del Presidente del Consiglio o della Giunta o di almeno 10 Consiglieri. 3. Su tale proposta esso delibera per alzata di mano dopo che abbiano eventualmente parlato non più di un oratore contro ed uno a favore. 4. Le questioni riguardanti l'operato di persone vanno comunque trattate in seduta segreta.</p>	<p>Art. 52 <i>Sedute pubbliche e segrete</i></p> <p>1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. 2. Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la proposta motivata del Presidente del Consiglio, della Giunta o di almeno 10 Consiglieri. 3. Sulla proposta di cui al comma 2 il Consiglio delibera con votazione palese dopo che abbiano eventualmente parlato non più di un oratore contro ed uno a favore. 4. Le questioni riguardanti l'operato di persone vanno comunque trattate in seduta segreta. 5. Le sedute del Consiglio e quelle delle Commissioni in sede legislativa sono trasmesse in diretta sul sito internet del Consiglio regionale salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio o della Commissione.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 46 <i>Assemblee aperte</i></p> <p>1. Il Consiglio, in particolari circostanze e su proposta della Conferenza dei Presidenti, può riunirsi in Assemblea aperta, a cui partecipano con diritto di parola rappresentanti degli Enti locali, dei Sindacati dei lavoratori, delle Organizzazioni di categoria e delle formazioni sociali.</p>	<p>Art. 53 <i>Assemblee aperte</i></p> <p>1. Il Consiglio, in particolari circostanze e su proposta della Conferenza dei Presidenti, può riunirsi in Assemblea aperta, a cui partecipano con diritto di parola rappresentanti degli Enti locali, dei Sindacati dei lavoratori, delle Organizzazioni di categoria e delle formazioni sociali.</p>	

<p>2. L'Ufficio di Presidenza individua, volta per volta, i soggetti a cui rivolgere l'invito alla partecipazione, e definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'Assemblea.</p> <p>3. Il Consiglio, ove sia necessario deliberare su materie poste in discussione nelle Assemblee di cui ai precedenti commi, è convocato in separata successiva seduta.</p>	<p>2. L'Ufficio di Presidenza individua, volta per volta, i soggetti a cui rivolgere l'invito alla partecipazione e definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'Assemblea.</p> <p>3. Il Consiglio, ove sia necessario deliberare su materie poste in discussione nelle Assemblee di cui ai commi 1 e 2, è convocato in separata successiva seduta.</p>	
--	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 47 <i>Apertura e chiusura della seduta</i></p> <p>1. Il Presidente apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.</p> <p>2. Il Consiglio non può né discutere né deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo quanto disposto dall'art. 51.</p> <p>3. La seduta inizia con l'approvazione del processo verbale, che si intende approvato quando non vi siano osservazioni. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.</p> <p>4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere la versione del proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.</p> <p>5. Di norma la prima ora di ogni seduta è dedicata alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.</p> <p>6. Il Presidente chiude la seduta annunciando il giorno e l'ora della seduta successiva, se già fissata, nonché l'ordine dei lavori della medesima.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 54 <i>Apertura e chiusura della seduta</i></p> <p>1. Il Presidente apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.</p> <p>2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, salvo quanto disposto dagli articoli 58 e 96.</p> <p>3. La seduta inizia con l'approvazione del processo verbale, che si intende approvato quando non vi siano osservazioni. Occorrendo la votazione, questa ha luogo in forma palese.</p> <p>4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere la versione del proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.</p> <p>5. Di norma, la prima ora di ogni seduta è dedicata alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.</p> <p>6. Il Presidente chiude la seduta annunciando il giorno e l'ora della seduta successiva, se già fissata, nonché l'ordine dei lavori della medesima.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 48 <i>Comunicazioni all'inizio della seduta</i></p> <p>1. Il Presidente dopo l'approvazione del processo verbale:</p> <p>a) comunica i nominativi dei Consiglieri in congedo ai sensi dell'art. 53;</p> <p>b) dà notizia dei progetti di legge presentati;</p> <p>c) comunica l'assegnazione dei progetti di legge, delle questioni e degli affari da sottoporre alla decisione o al parere del Consiglio e alle Commissioni permanenti; i rinvii da parte del Governo per il riesame delle leggi regionali; le eventuali impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi ed i regolamenti dello Stato o le leggi di altre Regioni; quelle del Governo avverso le leggi approvate dal Consiglio, nonché le decisioni del Parlamento e della Corte Costituzionale in ordine alle leggi della Regione;</p> <p>d) informa il Consiglio in merito ad ogni altro argomento o documento che ritiene di interesse dell'Assemblea o previsto da leggi regionali.</p> <p>2. Sulle comunicazioni di cui al presente articolo ogni Consigliere può richiedere delucidazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 55 <i>Comunicazioni all'inizio della seduta</i></p> <p>1. Il Presidente dopo l'approvazione del processo verbale:</p> <p>a) comunica i nominativi dei Consiglieri in congedo ai sensi dell'articolo 60;</p> <p>b) dà notizia dei progetti di legge presentati;</p> <p>c) comunica l'assegnazione dei progetti di legge, delle questioni e degli affari da sottoporre alla decisione o al parere del Consiglio e alle Commissioni permanenti; le eventuali impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi ed i regolamenti dello Stato e le leggi di altre Regioni; quelle del Governo avverso le leggi regionali, nonché le decisioni della Corte Costituzionale in ordine alle leggi della Regione;</p> <p>d) informa il Consiglio in merito ad ogni altro argomento o documento che ritiene di interesse dell'Assemblea o previsto da leggi regionali.</p> <p>2. Sulle comunicazioni di cui al comma 1, ogni Consigliere può richiedere delucidazioni intervenendo, una volta sola, per non più di tre minuti.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="322 290 656 347">Art. 49 <i>Comunicazioni della Giunta</i></p> <p data-bbox="125 389 853 555">1. All'inizio di ogni seduta, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, ha facoltà di parlare, per comunicazioni al Consiglio, il Presidente della Giunta o un Assessore da lui incaricato. Su tali comunicazioni ogni Consigliere può chiedere chiarimenti.</p> <p data-bbox="125 593 853 759">2. Tre Consiglieri o il rappresentante di un Gruppo possono chiedere che sulle comunicazioni della Giunta si apra la discussione. In tal caso il Consiglio decide se e quando svolgere tale discussione; può altresì decidere che la discussione si svolga in Commissione.</p> <p data-bbox="125 766 853 823">3. Sulle proposte di cui al 2° comma è ammesso l'intervento di un solo Consigliere a favore ed uno contro.</p>	<p data-bbox="1093 290 1426 347">Art. 56 Comunicazioni della Giunta</p> <p data-bbox="898 389 1626 587">1. All'inizio di ogni seduta, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, ha facoltà di parlare, per comunicazioni al Consiglio, il Presidente della Giunta o un Assessore da lui delegato. Su tali comunicazioni ogni Consigliere può chiedere chiarimenti intervenendo una volta sola per non più di cinque minuti.</p> <p data-bbox="898 593 1626 759">2. Tre Consiglieri o il Presidente di un Gruppo possono chiedere che sulle comunicazioni della Giunta si apra la discussione. In tal caso il Consiglio decide se e quando svolgere tale discussione, può altresì decidere che la discussione si svolga in Commissione.</p> <p data-bbox="898 766 1626 823">3. Sulle proposte di cui al comma 2 è ammesso l'intervento di un solo Consigliere a favore ed uno contro.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="383 978 595 1035">Art. 50 <i>I processi verbali</i></p> <p data-bbox="125 1077 853 1176">1. I processi verbali sono redatti da un funzionario del Consiglio regionale all'uopo incaricato, il quale assiste il Presidente del Consiglio nelle adunanze.</p> <p data-bbox="125 1182 853 1281">2. Il processo verbale deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicando l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e il risultato delle votazioni.</p> <p data-bbox="125 1287 853 1386">3. Ogni Consigliere può chiedere che dal verbale dell'adunanza si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.</p> <p data-bbox="125 1393 853 1404">4. Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi</p>	<p data-bbox="1155 978 1364 1035">Art. 57 I processi verbali</p> <p data-bbox="898 1077 1626 1176">1. I processi verbali sono redatti da un funzionario del Consiglio regionale all'uopo incaricato, il quale assiste il Presidente del Consiglio nelle adunanze.</p> <p data-bbox="898 1182 1626 1281">2. Il processo verbale deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicando l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e il risultato delle votazioni.</p> <p data-bbox="898 1287 1626 1386">3. Ogni Consigliere può richiedere che dal verbale dell'adunanza si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.</p> <p data-bbox="898 1393 1626 1404">4. Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi</p>	

<p>constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernono questioni di persone deve constare a verbale che si è deliberato in seduta segreta.</p> <p>5. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal funzionario di cui al primo comma.</p> <p>6. Il Consiglio Regionale può stabilire di non far redigere in tutto o in parte il processo verbale delle sedute segrete, che altrimenti è redatto da un Consigliere Segretario che fa brevemente constare delle opinioni espresse dagli intervenuti.</p> <p>7. Delle sedute pubbliche viene altresì redatto e pubblicato un resoconto stenografico.</p>	<p>constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernono questioni di persone deve constare a verbale che si è deliberato in seduta segreta.</p> <p>5. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal funzionario di cui al comma 1.</p> <p>6. Il Consiglio regionale può stabilire di non far redigere in tutto o in parte il processo verbale delle sedute segrete che altrimenti è redatto da un Consigliere Segretario che fa brevemente constare delle opinioni espresse dagli intervenuti.</p> <p>7. Delle sedute pubbliche viene altresì redatto e pubblicato un resoconto stenografico.</p>	
--	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 51 <i>Ordine del giorno delle sedute</i></p> <p>1. Dopo la comunicazione dell'ordine del giorno da parte del Presidente, se non viene chiesta alcuna modifica, tale ordine del giorno si intende approvato.</p> <p>2. L'inversione di punti all'ordine del giorno può essere proposta dallo stesso Presidente, o dalla Giunta, o dal rappresentante di un Gruppo consiliare, o da tre Consiglieri.</p> <p>3. Sulla proposta, se non accolta tacitamente dal Consiglio, può chiedere di parlare, dopo il proponente, un eventuale Consigliere contrario e la votazione avviene per alzata di mano. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.</p> <p>4. L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno, per i quali sia stato dato preavviso scritto nell'avviso di comunicazione della seduta del Consiglio, può essere proposta dal Presidente del Consiglio, dalla Giunta, dal rappresentante di un Gruppo consiliare o da tre Consiglieri. Su tale proposta può chiedere</p>	<p style="text-align: center;">Art. 58 Ordine del giorno delle sedute</p> <p>1. Dopo la comunicazione dell'ordine del giorno da parte del Presidente, se non viene chiesta alcuna modifica, tale ordine del giorno si intende approvato.</p> <p>2. <i>L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno, per i quali sia stato dato preavviso scritto nell'avviso di comunicazione della seduta del Consiglio, è proposta dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta regionale. L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno può essere richiesta anche dal Presidente di un Gruppo consiliare o da un suo delegato, limitatamente ad una per seduta. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale.</i></p> <p>3. <i>L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno, che non rientrano nel caso di cui al comma 2 ma che sono previsti nel programma o nel calendario definito ai sensi dell'articolo 13</i></p>	

di parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contrario e la votazione avviene per alzata di mano. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

5. L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno, che non rientrino nel caso di cui al comma precedente, può essere proposta dal Presidente del Consiglio, dalla Giunta, dal rappresentante di un Gruppo consiliare o da tre Consiglieri, soltanto, salvo casi eccezionali, all'inizio della seduta, subito dopo la comunicazione dell'ordine del giorno di cui al primo comma. Su tale proposta può chiedere di parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contrario e la votazione avviene per alzata di mano. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio.

è proposta, con richiesta motivata, dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta. L'iscrizione può essere proposta anche dal Presidente di un Gruppo consiliare o da un suo delegato, limitatamente ad una per seduta. Su tale proposta può chiedere di parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contrario. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio.

4. La richiesta di iscrizione di punti non previsti nel programma o nel calendario definito ai sensi dell'articolo 13 deve fare riferimento a fatti o eventi che si siano verificati dopo la definizione dell'ordine del giorno della seduta e non può eccedere il numero di una per ogni Gruppo consiliare. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio.

5. Le richieste di iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentate all'apertura delle sedute consiliare e, in ogni caso, non oltre l'approvazione dell'ordine del giorno.

6. L'inversione di punti all'ordine del giorno può essere proposta, specificandone la motivazione:
dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta;
dal Presidente di un Gruppo consiliare o da un suo delegato, limitatamente ad una per seduta.

7. Sulla proposta di cui al comma 6, se non accolta tacitamente dal Consiglio, può chiedere di parlare, dopo il proponente, un eventuale Consigliere contrario e la votazione avviene per voto palese. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="264 213 618 277" style="text-align: center;">Art. 52 <i>Numero legale per deliberare</i></p> <p data-bbox="129 316 752 512">1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza, secondo quanto stabilito dall'articolo 70.</p> <p data-bbox="129 517 752 713">2. Ogni volta che il Consiglio stia per procedere ad una votazione, il Presidente verifica se il Consiglio sia in numero legale per deliberare, se del caso disponendo l'appello nominale dei presenti, che deve comunque essere effettuato qualora lo richieda un Consigliere.</p> <p data-bbox="129 718 752 850">3. I Consiglieri in congedo, ai sensi dell'art. 53, entro il limite di un quinto dei componenti il Consiglio, non vengono computati per determinare il numero legale.</p> <p data-bbox="129 959 752 1222">4. Il Presidente, qualora abbia accertato l'impossibilità di procedere ad una votazione per mancanza del numero legale, rinvia la prosecuzione del dibattito sull'oggetto in esame ad una successiva seduta. Passa quindi ad altro argomento dell'ordine del giorno o sospende la seduta per un tempo non inferiore a 30 minuti qualora lo richieda un Gruppo consiliare.</p>	<p data-bbox="947 213 1292 277" style="text-align: center;">Art. 59 Numero legale per deliberare</p> <p data-bbox="808 316 1431 512">1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei Consiglieri che partecipano alla votazione, salvo i casi per i quali lo Statuto, il Regolamento o le leggi prevedano una diversa maggioranza.</p> <p data-bbox="808 517 1431 683">2. La Presidenza, prima di procedere ad una votazione, è tenuta a verificare se il Consiglio sia in numero legale per deliberare se richiesto rispettivamente da almeno tre Consiglieri o da un Presidente di Gruppo.</p> <p data-bbox="808 718 1431 850">3. I Consiglieri in congedo, ai sensi dell'articolo 60, entro il limite di un quinto dei componenti il Consiglio, non vengono computati per determinare il numero legale.</p> <p data-bbox="808 855 1431 954">4. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti della votazione.</p> <p data-bbox="808 959 1431 1259">5. Il Presidente, qualora abbia accertato l'impossibilità di procedere ad una votazione per mancanza del numero legale, rinvia la prosecuzione del dibattito sull'oggetto in esame ad una successiva seduta. Passa quindi ad altro argomento dell'ordine del giorno o sospende la seduta per un tempo non inferiore a 30 minuti qualora lo richieda il Presidente di un Gruppo consiliare o un suo delegato.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 53 <i>Congedi</i></p> <p>1. Il Consigliere che abbia comunicato alla Presidenza l'impossibilità a partecipare ad una seduta del Consiglio, per ragioni di salute o altri motivi personali, o per cause dipendenti dal proprio ufficio di componente la Giunta, o per assolvere ad incarichi affidatigli dal Consiglio, dalla Giunta o dalle Commissioni, viene considerato in congedo, salvo diversa, motivata determinazione dell'Ufficio di Presidenza da comunicarsi all'interessato. Per gli Assessori, la comunicazione dell'assenza può essere fatta dal Presidente della Giunta.</p> <p>2. L'elenco dei Consiglieri in congedo è affisso nell'Aula.</p> <p>3. I nomi dei Consiglieri che non partecipano per oltre 5 sedute consecutive del Consiglio, senza essere in congedo ai sensi del 1° comma del presente articolo, vengono comunicati dal Presidente del Consiglio in Assemblea.</p> <p>4. Il Presidente, nel caso di reiterate assenze non giustificate, può richiedere all'Assemblea che i nomi degli assenti vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 60 Congedi</p> <p>1. Il Consigliere che abbia comunicato alla Presidenza l'impossibilità a partecipare ad una seduta del Consiglio, per ragioni di salute o altri motivi personali o per cause dipendenti dal proprio ufficio di componente la Giunta, o per assolvere ad incarichi affidatigli dal Consiglio, dalla Giunta o dalle Commissioni, viene considerato in congedo, salvo diversa, motivata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza da comunicarsi all'interessato.</p> <p>2. Per gli Assessori, la comunicazione dell'assenza può essere anche fatta dal Presidente della Giunta.</p> <p>3. L'elenco dei Consiglieri in congedo è pubblico.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="338 217 546 277">Art. 54 <i>Diritto di parola</i></p> <p data-bbox="125 317 759 651">1. Nessun Consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. I Consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso la Presidenza. 2. La Giunta ha diritto alla parola ogni volta che lo richieda, salvo nel caso previsto dall'art. 64, ultimo comma. 3. Il Presidente concede la parola nell'ordine di iscrizione, che può modificare per favorire il confronto delle tesi.</p>	<p data-bbox="1021 217 1216 277">Art. 61 Diritto di parola</p> <p data-bbox="790 317 1447 750">1. Nessun Consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. I Consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso la Presidenza. 2. La Giunta ha diritto alla parola ogni volta che lo richieda, salvo nel caso previsto dall'articolo 72, comma 2. 3. Il Presidente concede la parola nell'ordine di iscrizione, che può modificare per favorire il confronto delle tesi anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3. 4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="304 873 580 933">Art. 55 <i>Disciplina delle sedute</i></p> <p data-bbox="125 971 759 1404">1. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure disturba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente. 2. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può deliberare l'esclusione del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione. 3. Tale esclusione può essere deliberata dal Presidente anche dopo un solo richiamo all'ordine,</p>	<p data-bbox="983 873 1254 933">Art. 62 Disciplina delle sedute</p> <p data-bbox="790 971 1447 1404">1. I Consiglieri regionali, durante le sedute, tengono un comportamento atto a garantire il corretto svolgimento delle stesse, indossano un abbigliamento confacente e decoroso, utilizzano la strumentazione tecnologica in loro possesso secondo le indicazioni e con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. 2. Dopo due richiami all'ordine avvenuti nella stessa seduta, il Presidente può decidere l'esclusione del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione. 3. Tale esclusione può essere decisa dal Presidente</p>	

<p>quando il Consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.</p> <p>4. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta o dà ai Segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.</p> <p>5. Nei casi più gravi, il Presidente può proporre al Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, di deliberare la censura, la quale implica l'interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un termine da 2 a 5 giorni.</p> <p>6. La proposta di censura contro un Consigliere viene messa ai voti senza discussione, per alzata di mano, udite le spiegazioni del Consigliere interessato.</p>	<p>anche dopo un solo richiamo all'ordine, quando il Consigliere provochi tumulti o disordini nell'Aula o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.</p> <p>4. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente dà ai Segretari questori le istruzioni necessarie perché la disposizione sia eseguita e può sospendere la seduta.</p> <p>5. Nei casi più gravi, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Consigliere interessato, delibera la censura, la quale implica l'interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio, delle Commissioni e delle Giunte di cui agli articoli 17 e 19 per un termine da due a cinque giorni e può disporre una sanzione pecuniaria pari a multipli dell'indennità giornaliera fino ad un massimo di dieci.</p>	
--	--	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 56 <i>Tumulto in Aula</i></p> <p>1. Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie.</p> <p>2. In questo caso il Consiglio si intende convocato, senz'altro, per il primo giorno non festivo, alla stessa ora della precedente convocazione, salvo diversa disposizione del Presidente da comunicare prima che la seduta sia tolta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 63 Tumulto in Aula</p> <p>1. Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie.</p> <p>2. In questo caso il Consiglio si intende convocato per il primo giorno non festivo, alla stessa ora della precedente convocazione, salvo diversa disposizione del Presidente da comunicare prima che la seduta sia tolta.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="264 250 618 316">Art. 57 <i>Poteri di polizia del Consiglio</i></p> <p data-bbox="132 352 752 549">1. I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari. 2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.</p>	<p data-bbox="943 250 1296 316">Art. 64 Poteri di polizia del Consiglio</p> <p data-bbox="813 352 1433 549">1. I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari. 2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="293 743 593 809">Art. 58 <i>Ammissione del pubblico</i></p> <p data-bbox="125 845 759 1351">1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi nel settore della sala ove siedono i Consiglieri. 2. Il pubblico può assistere alle sedute, dopo averne ottenuto autorizzazione nelle forme stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori. 3. I commessi, su disposizione del Presidente, fanno uscire chiunque abbia contravvenuto a quanto disposto nel 2° comma. Nel caso in cui non sia possibile proseguire la seduta, si applicano le procedure previste dall'art. 56.</p>	<p data-bbox="967 743 1272 809">Art. 65 Ammissione del pubblico</p> <p data-bbox="801 845 1435 1351">1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi nel settore della sala ove siedono i Consiglieri. 2. Il pubblico può assistere alle sedute secondo le forme e le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori. 3. I commessi, su disposizione del Presidente, provvedono all'allontanamento di chiunque abbia contravvenuto a quanto disposto nel comma 2. Nel caso in cui non sia possibile proseguire la seduta, si applicano le procedure previste dall'articolo 63.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="398 250 483 276">Art. 59</p> <p data-bbox="315 284 566 309"><i>Disposizioni generali</i></p> <p data-bbox="125 355 759 517">1. Il Presidente concede la facoltà di parlare agli oratori, che parlano di norma dal proprio seggio, rivolti all'Assemblea e al Presidente. L'iscritto a parlare, se risulta assente dall'Aula quando viene il suo turno, decade dal diritto alla parola.</p> <p data-bbox="125 523 759 686">2. Nessuno può intervenire più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento, all'ordine del giorno, alla priorità della votazione, nonché per fatto personale e per dichiarazione di voto.</p> <p data-bbox="125 692 759 788">3. Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o formulare apprezzamenti sui voti del Consiglio.</p> <p data-bbox="125 794 759 890">4. La disposizione di cui al secondo comma del presente articolo non viene applicata nei confronti dei componenti la Giunta.</p> <p data-bbox="125 896 759 957">5. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta.</p>	<p data-bbox="1077 250 1162 276">Art. 66</p> <p data-bbox="994 284 1245 309">Disposizioni generali</p> <p data-bbox="801 355 1435 517">1. Il Presidente concede la facoltà di parlare ai Consiglieri e agli Assessori che richiedano di intervenire. L'iscritto a parlare, se risulta assente dall'Aula quando viene il suo turno, decade dal diritto alla parola.</p> <p data-bbox="801 523 1435 686">2. Nessuno può intervenire più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento, all'ordine del giorno, alla priorità della votazione, nonché per fatto personale e per dichiarazione di voto.</p> <p data-bbox="801 692 1435 788">3. Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o formulare apprezzamenti sui voti del Consiglio.</p> <p data-bbox="801 794 1435 855">4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei componenti la Giunta.</p> <p data-bbox="801 861 1435 922">5. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="398 1074 483 1099">Art. 113</p> <p data-bbox="304 1107 577 1133"><i>Disposizioni transitorie</i></p> <p data-bbox="125 1179 759 1404">1. Gli Assessori non componenti il Consiglio regionale accedono ai banchi della Giunta ed esercitano le funzioni riservate dal Regolamento ai membri della Giunta ma, in quanto non Consiglieri, non hanno diritto di voto, non possono fare parte delle Commissioni permanenti né delle Commissioni speciali e la loro presenza non viene computata ai</p>	<p data-bbox="1077 1074 1162 1099">Art. 67</p> <p data-bbox="969 1107 1270 1133">Assessori non Consiglieri</p> <p data-bbox="801 1179 1435 1404">1. Gli Assessori non componenti il Consiglio regionale accedono ai banchi della Giunta ed esercitano le funzioni riservate dal Regolamento ai membri della Giunta ma, in quanto non Consiglieri, non hanno diritto di voto, non possono fare parte delle Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali né delle Giunte di cui agli articoli 17 e 19 e</p>	<p data-bbox="1480 1179 2114 1240">L'art. 67 del nuovo Regolamento corrisponde all'art. 113 del Regolamento vigente.</p>

fini della determinazione del numero legale.	la loro presenza non viene computata al fine della determinazione del numero legale. 2. Agli Assessori non componenti il Consiglio regionale è applicata la disciplina di cui all'articolo 62.	
--	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 60</p> <p style="text-align: center;"><i>Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri</i></p> <p>1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Spetta al Presidente decidere sulla sussistenza del fatto personale.</p> <p>2. Se il Consigliere insisterà avverso alla decisione del Presidente, deciderà il Consiglio senza discussione, per alzata di mano.</p> <p>3. Quando, nel corso di una discussione il Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione d'inchiesta, la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa. Alla Commissione il Presidente assegna un termine per presentare le sue conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 68</p> <p style="text-align: center;">Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri</p> <p>1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Spetta al Presidente decidere sulla sussistenza del fatto personale.</p> <p>2. Se il Consigliere insiste avverso alla decisione del Presidente, il Consiglio decide, senza discussione, con votazione palese.</p> <p>3. Quando, nel corso di una discussione, il Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione d'inchiesta, la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa.</p> <p>4. Il Presidente assegna alla Commissione di cui al comma 3 un termine per presentare le sue conclusioni che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="304 217 582 244">Art. 61</p> <p data-bbox="224 248 663 276"><i>Durata dei dibattiti e degli interventi</i></p> <p data-bbox="125 317 759 379">1. La durata massima degli interventi non può superare i 10 minuti.</p> <p data-bbox="125 384 759 512">2. Possono avere durata superiore, ma non oltre i 20 minuti, le relazioni sulle leggi o su altri provvedimenti, le comunicazioni della Giunta, l'illustrazione delle mozioni.</p> <p data-bbox="125 517 759 716">3. Non possono superare i 5 minuti gli interventi di presentazione e discussione degli emendamenti, l'illustrazione delle interpellanze, la replica dell'interpellante e dell'interrogante, le dichiarazioni di voto, nonché tutti gli interventi di carattere procedurale o incidentale.</p> <p data-bbox="125 721 759 783">4. La richiesta di chiarimenti, ove prevista, non può superare i 2 minuti.</p> <p data-bbox="125 995 759 1259">5. Quando sia in discussione il Bilancio, il rendiconto annuale della Giunta, l'elezione o la revoca del Presidente della Giunta e degli Assessori, o altro argomento di rilevante importanza, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari può concordare in linea di massima la durata del dibattito e il tempo a disposizione per ogni singolo Gruppo, che potrà essere utilizzato con uno o più interventi.</p> <p data-bbox="125 1299 759 1394">6. Il Presidente, dopo aver richiamato due volte all'argomento in discussione o al rispetto dei limiti di tempo previsti un oratore che tuttavia continui a</p>	<p data-bbox="1077 217 1164 244">Art. 69</p> <p data-bbox="904 248 1335 276">Durata dei dibattiti e degli interventi</p> <p data-bbox="801 317 1435 379">1. La durata massima degli interventi non può superare i 10 minuti.</p> <p data-bbox="801 384 1435 480">2. Possono avere durata superiore, ma non oltre i 15 minuti, le relazioni sulle leggi o su altri provvedimenti e le comunicazioni della Giunta.</p> <p data-bbox="801 485 1435 684">3. Non possono superare i 5 minuti l'illustrazione delle interpellanze, la replica dell'interpellante e dell'interrogante, salvo quanto previsto all'articolo 99, comma 7 e all'articolo 100, comma 6, le dichiarazioni di voto, le richieste di chiarimenti di cui all'articolo 56.</p> <p data-bbox="801 689 1435 888">4. Gli interventi di carattere procedurale e incidentale nonché le richieste di delucidazioni di cui all'articolo 55, quelle di carattere pregiudiziale, sospensivo e preliminare di cui all'articolo 71 e quelle di non passaggio al voto di cui all'articolo 87, comma 3, non possono superare i tre minuti.</p> <p data-bbox="801 893 1435 987">5. I tempi degli interventi relativi agli emendamenti e ai subemendamenti sono quelli previsti dagli articoli 85 e 97.</p> <p data-bbox="801 992 1435 1295">6. Quando è in discussione la legge finanziaria, il bilancio, il rendiconto, l'assestamento o altro argomento di rilevante importanza, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari definisce la durata del dibattito e il tempo a disposizione per ogni singolo Gruppo, che può essere utilizzato con uno o più interventi riservando comunque almeno un terzo del tempo complessivo agli interventi delle opposizioni.</p> <p data-bbox="801 1300 1435 1394">7. Il Presidente ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di togliere la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, seguiti a</p>	

discostarsene, gli toglie la parola.	discostarsene oppure faccia trascorrere il tempo assegnato senza svolgere alcun intervento.	
--------------------------------------	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 62 <i>Ordine delle discussioni</i></p> <p>1. I richiami riguardanti il Regolamento, l'ordine del giorno, le modalità o la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la trattazione.</p> <p>2. Su tali richiami, dopo l'illustrazione del proponente, potrà intervenire un solo Consigliere contrario.</p> <p>3. <i>Se il Consiglio è chiamato dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.</i></p> <p>4. Le norme dei precedenti commi si applicano in ogni altro caso in cui si tratti di questione procedurale.</p>	<p>Art. 70 Ordine della discussione</p> <p>1. I richiami riguardanti il Regolamento, l'ordine del giorno, le modalità o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la trattazione.</p> <p>2. Su tali richiami il Presidente può disporre la votazione, dopo l'illustrazione del proponente, con un intervento di un Consigliere contrario.</p> <p>3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso in cui si tratti di questione procedurale.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 63 <i>Questioni pregiudiziale e sospensiva e questione preliminare</i></p> <p>1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione debba rinviarsi, debbono essere proposte da un Consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata</p>	<p>Art. 71 Questioni pregiudiziale e sospensiva e questione preliminare</p> <p>1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione debba rinviarsi, sono proposte da un Consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata</p>	

<p>da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.</p> <p>2. Tutte le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo consiliare.</p> <p>3. In caso di concorso di più pregiudiziali il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione, con le modalità di cui al 2° comma, e quindi a due separate votazioni.</p> <p>4. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate ha luogo una unica discussione, e il Consiglio decide con un'unica votazione e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione.</p> <p>5. È inoltre facoltà di ogni Consigliere presentare al Presidente del Consiglio questioni preliminari, ossia attinenti alla conduzione dei lavori del Consiglio.</p>	<p>da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.</p> <p>2. Tutte le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo consiliare.</p> <p>3. In caso di concorso di più pregiudiziali il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione, con le modalità di cui al comma 2, e quindi a due votazioni separate.</p> <p>4. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione.</p> <p>5. È inoltre facoltà di ogni Consigliere presentare al Presidente del Consiglio questioni preliminari, ossia attinenti alla conduzione dei lavori del Consiglio.</p> <p>6. La presentazione di questioni pregiudiziali, sospensive o preliminari e di non passaggio agli articoli non è ammessa in occasione dell'esame dei documenti finanziari durante la sessione di bilancio e di assestamento.</p>	
--	---	--

Capo VIII
LA VOTAZIONE

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
Art. 64 <i>Dichiarazioni di voto</i>	Art. 72 Dichiarazioni di voto	
<p>1. La dichiarazione di voto di ogni Gruppo è espressa dal suo Presidente o da un componente del Gruppo a ciò designato. Sono altresì ammesse dichiarazioni di singoli Consiglieri che si discostino dalle decisioni del Gruppo. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che secondo il Regolamento devono essere adottate senza discussioni.</p> <p>2. Dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione non è ammesso nessun altro intervento.</p>	<p>1. La dichiarazione di voto di ogni Gruppo è espressa dal suo Presidente o da un componente del Gruppo a ciò delegato. Sono altresì ammesse dichiarazioni di singoli Consiglieri che si discostino dalle decisioni del Gruppo. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che secondo il Regolamento devono essere adottate senza discussione.</p> <p>2. Dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione non è ammesso nessun altro intervento.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
Art. 65 <i>Chiusura della discussione</i>	Art. 73 Chiusura della discussione	
<p>1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola per la replica ai relatori e al rappresentante della Giunta regionale. Se il primo proponente non ha parlato nel corso della discussione ha diritto d'intervenire subito dopo la sua chiusura, prima dei relatori.</p> <p>2. La chiusura della discussione può tuttavia essere chiesta in qualunque momento da 3 Consiglieri. Il Presidente, se sorgano opposizioni, mette la proposta in votazione, dopo aver dato la parola ad un oratore contro e ad uno a favore. Per essere accolta, la proposta deve ottenere la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Consiglio.</p> <p>3. Nel caso previsto dal 2° comma, se il Consiglio approvi</p>	<p>1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola per la replica ai relatori e al rappresentante della Giunta regionale. Se il primo firmatario non ha parlato nel corso della discussione ha diritto d'intervenire subito dopo la sua chiusura, prima dei relatori.</p> <p>2. La chiusura della discussione generale può tuttavia essere chiesta in qualunque momento da tre Consiglieri. Il Presidente, se sorgano opposizioni, mette la proposta in votazione, dopo aver dato la parola ad un oratore contro e ad uno a favore. Per essere accolta, la proposta deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio.</p>	

<p>la chiusura, possono avere la parola, oltre ai Consiglieri già iscritti al momento della richiesta, soltanto uno dei proponenti, il rappresentante della Giunta, i relatori ed i Consiglieri che intervengono per le dichiarazioni di voto.</p>	<p>3. Nel caso previsto dal comma 2, se il Consiglio approva la chiusura, possono avere la parola, oltre ai Consiglieri già iscritti al momento della richiesta, soltanto uno dei proponenti, il rappresentante della Giunta, i relatori ed i Consiglieri che intervengono per le dichiarazioni di voto.</p>	
--	--	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 66 <i>Forma di votazione</i></p> <p>1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale, a scrutinio segreto, salvo per quanto previsto per la votazione delle leggi all'art. 82. È possibile l'uso di dispositivi elettronici.</p> <p>2. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, a meno che tre Consiglieri, prima dell'inizio della votazione, chiedano, anche verbalmente, l'appello nominale.</p> <p>3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando si tratti di nomine, salvo quanto stabilito dagli artt. 32 e 33 dello Statuto, nonché ogni volta che si tratti di questioni riguardanti persone. Lo scrutinio segreto si effettua anche quando lo richiedano nove Consiglieri, sempreché il Presidente della Giunta regionale non dichiari che l'oggetto investe il programma politico o la propria permanenza in carica.</p> <p>4. Per le votazioni che si effettuano con dispositivo elettronico, le modalità tecniche per l'uso sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di Presidenza.</p> <p>5. Quando il testo di un ordine del giorno o di una mozione sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna</p>	<p>Art. 74 <i>Forma di votazione</i></p> <p>1. Le votazioni possono avvenire con voto palese o a scrutinio segreto. Qualora lo richiedano tre Consiglieri o un Presidente di Gruppo, anche verbalmente e prima dell'inizio della votazione, il voto palese deve essere espresso per appello nominale.</p> <p>2. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando si tratti di nomine, salvo diversa disposizione di Statuto, nonché ogni volta che si tratti di questioni riguardanti persone. Lo scrutinio segreto si effettua anche quando lo richiede un sesto dei Consiglieri assegnati.</p> <p>3. Le votazioni a scrutinio palese e per appello nominale possono essere effettuate con dispositivo elettronico. Le modalità tecniche per l'uso sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di Presidenza. Le votazioni a scrutinio segreto possono essere effettuate con dispositivo elettronico o mediante deposito di scheda.</p> <p>4. Quando il testo di un ordine del giorno o di una mozione sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna</p>	

<p>un proprio significato, il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un Consigliere, può disporre la votazione per parti separate.</p>	<p>un proprio significato, il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un Consigliere, ha facoltà di disporre la votazione per parti separate.</p>	
---	--	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 67 <i>Votazione per alzata di mano</i></p> <p>1. Nelle votazioni per alzata di mano, i Consiglieri esprimono il loro voto dal proprio posto in Aula. L'esito è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dai Segretari.</p> <p>2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, da un Consigliere.</p> <p>3. Il Presidente, qualora ritenga che sussistano dubbi sul risultato, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 75 <i>Votazione palese e per appello nominale</i></p> <p>1. Nelle votazioni palesi e per appello nominale, i Consiglieri esprimono il loro voto dal proprio posto in Aula. L'esito è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dai Segretari e al risultato dello scrutinio elettronico.</p> <p>2. Il Presidente, qualora ritenga che sussistano giustificati motivi, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 68 <i>Votazione per appello nominale</i></p> <p>1. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del «sì» o del «no» e dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri in ordine alfabetico. È consentito, a discrezione del Presidente, un secondo appello.</p>		<p>Cfr. articoli precedenti</p>

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="331 217 680 277">Art. 69 <i>Votazione a scrutinio segreto</i></p> <ol data-bbox="129 316 887 616" style="list-style-type: none"> 1. Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina l'appello. 2. Ad ogni votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna. 3. Chiusa la votazione i Segretari spogliano le schede, redigono il verbale della votazione, e il Presidente proclama il risultato. 4. Nell'ipotesi di irregolarità, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta. 	<p data-bbox="1003 217 1621 277">Art. 76 Votazione a scrutinio segreto con deposito di scheda</p> <ol data-bbox="936 316 1693 647" style="list-style-type: none"> 1. Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina l'appello. A discrezione del Presidente è consentito un secondo appello. 2. Ad ogni votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna. 3. Chiusa la votazione i Segretari spogliano le schede, redigono il verbale della votazione e il Presidente proclama il risultato. 4. Nell'ipotesi di irregolarità, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, ha facoltà annullare la votazione e disporre che si ripeta. 	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="344 767 667 828">Art. 70 <i>Validità delle deliberazioni</i></p> <ol data-bbox="129 866 887 1302" style="list-style-type: none"> 1. Salvo i casi in cui la Costituzione, lo Statuto o altre disposizioni di legge richiedano maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide quando il Consiglio è in numero legale per deliberare ai sensi dell'art. 52. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei Consiglieri che partecipano alla votazione, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. 2. Si considerano partecipanti al voto i Consiglieri che abbiano espresso voto favorevole, contrario, o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. 3. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto non vengono computati ai fini del risultato. 	<p data-bbox="1151 767 1473 828">Art. 77 Validità delle deliberazioni</p> <ol data-bbox="936 866 1693 1382" style="list-style-type: none"> 1. Salvo i casi in cui la Costituzione, lo Statuto o altre disposizioni di legge richiedano maggioranze qualificate, le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide quando il Consiglio è in numero legale per deliberare ai sensi dell'articolo 59. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei Consiglieri che partecipano alla votazione, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza qualificata. 2. Si considerano partecipanti al voto i Consiglieri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. 3. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto non vengono computati al fine del risultato ma sono considerati presenti ai fini del conteggio del numero legale qualora presenti alla votazione. 	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 71 <i>Proclamazione del risultato</i></p> <p>1. L'esito delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula: «Il Consiglio approva» oppure «Il Consiglio non approva».</p> <p>2. Se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto o per appello nominale il Presidente comunica anche il risultato numerico della votazione.</p>	<p>Art. 78 <i>Proclamazione del risultato</i></p> <p>1. L'esito delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula: “Il Consiglio approva” oppure “Il Consiglio non approva”.</p> <p>2. Se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto o per appello nominale il Presidente comunica anche il risultato numerico della votazione.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 72 <i>Votazione per le nomine</i></p> <p>1. Qualora il Consiglio debba procedere alle nomine o designazioni di più di due persone e non ne siano previste le modalità di votazione, ciascun Consigliere limita il proprio voto, ove non sia diversamente proposto con parere unanime della Commissione consultiva per le Nomine, ai due terzi degli eligendi, con arrotondamento della eventuale frazione di numero all'intero più vicino.</p> <p>2. A seguito dello spoglio delle schede, si procede alla determinazione della graduatoria dei candidati in ordine decrescente rispetto ai voti riportati. A parità di voti prevale il più anziano di età.</p> <p>3. Nel caso di nomine regolate da norme di legge che garantiscono una riserva di posti per le minoranze, sono eletti i candidati proposti, sostenuti dalle minoranze, nell'ordine dei voti riportati, fino a raggiungere la riserva dei posti predetta.</p> <p>4. Nel caso si debba procedere alla nomina di non</p>	<p>Art. 79 <i>Votazione per le nomine</i></p> <p>1. Qualora il Consiglio debba procedere alle nomine o designazioni di più di due persone e non ne siano previste le modalità di votazione, ciascun Consigliere limita il proprio voto, ove non sia diversamente proposto con parere unanime della Commissione consultiva per le nomine, ai due terzi degli eligendi, con arrotondamento della eventuale frazione di numero all'intero più vicino.</p> <p>2. A seguito dello spoglio delle schede, si procede alla determinazione della graduatoria dei candidati in ordine decrescente rispetto ai voti riportati. A parità di voti prevale il più anziano di età.</p> <p>3. Nel caso di nomine regolate da norme di legge che garantiscono una riserva di posti per le minoranze, sono eletti i candidati proposti, sostenuti dalle minoranze, nell'ordine dei voti riportati, fino a raggiungere la riserva dei posti predetta.</p> <p>4. Nel caso si debba procedere alla nomina di non</p>	

<p>più di due persone, saranno considerati eletti i candidati che hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Se tale maggioranza non è raggiunta alla prima votazione, in seconda votazione sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.</p> <p>5. Il Presidente in conformità della graduatoria di cui al comma 2° e tenuto conto di quanto stabilito nei commi 3° e 4°, procede alla proclamazione degli eletti nel limite delle nomine da effettuare, qualunque sia il numero dei voti dagli stessi riportati, salva diversa disposizione di legge che richieda maggioranze qualificate.</p> <p>6. L'Ufficio di Presidenza predispose le schede di votazione in modo da evidenziare il limite di voto di cui al primo comma.</p> <p>7. Qualora il Consiglio non provveda alle nomine nei termini previsti, vi provvede il Presidente <i>ai sensi della legge 15 luglio 1994 n. 444.</i></p>	<p>più di due persone, saranno considerati eletti i candidati che hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto previsto nel comma 3. Se tale maggioranza non è raggiunta alla prima votazione, in seconda votazione sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.</p> <p>5. Il Presidente, in conformità della graduatoria di cui al comma 2 e tenuto conto di quanto stabilito nei commi 3 e 4, procede alla proclamazione degli eletti nel limite delle nomine da effettuare, qualunque sia il numero dei voti dagli stessi riportati, salva diversa disposizione di legge che richieda maggioranze qualificate.</p> <p>6. L'Ufficio di Presidenza predispose le schede di votazione in modo da evidenziare il limite di voto di cui ai commi 1 e 3.</p> <p>7. Qualora il Consiglio non provveda alle nomine nei termini previsti, vi provvede il Presidente ai sensi di legge.</p>	
---	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 73 <i>Delegati all'elezione del Presidente della Repubblica</i></p> <p>1. All'elezione del Presidente della Repubblica partecipano tre delegati eletti dal Consiglio regionale nel proprio seno.</p> <p>2. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota non più di due nomi.</p>	<p>Art. 80 Delegati all'elezione del Presidente della Repubblica</p> <p>1. Il Consiglio elegge nel proprio seno tre delegati della Regione, di cui uno espressione delle minoranze, per l'elezione del Presidente della Repubblica.</p> <p>2. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota per non più di due nominativi.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="398 217 486 240">Art. 74</p> <p data-bbox="219 248 665 272"><i>Rendiconto della Giunta al Consiglio</i></p> <p data-bbox="132 317 752 443">1. Il Presidente e la Giunta, <i>ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto</i>, rendono conto della propria attività al Consiglio in concomitanza con la presentazione del conto consuntivo.</p> <p data-bbox="132 451 752 616">2. Un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione può chiedere, con richiesta motivata, che il Presidente e la Giunta siano chiamati in qualunque momento a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio.</p> <p data-bbox="132 624 752 750">3. La richiesta viene presentata al Presidente del Consiglio regionale, il quale, sentito il Presidente della Giunta, la iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea entro 30 giorni dalla presentazione.</p>	<p data-bbox="1077 217 1160 240">Art. 81</p> <p data-bbox="831 248 1408 272">Rendiconto dell'attività della Giunta al Consiglio</p> <p data-bbox="810 317 1429 411">1. Il Presidente e la Giunta rendono conto della propria attività al Consiglio in concomitanza con la presentazione del rendiconto.</p> <p data-bbox="810 451 1429 616">2. Un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione può chiedere, con richiesta motivata, che il Presidente e la Giunta siano chiamati in qualunque momento a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio.</p> <p data-bbox="810 624 1429 750">3. La richiesta viene presentata al Presidente del Consiglio regionale il quale, sentito il Presidente della Giunta, la iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea entro 30 giorni dalla presentazione.</p>	

Capo IX
IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="398 1053 486 1077">Art. 75</p> <p data-bbox="159 1085 723 1109"><i>Annuncio ed assegnazione dei progetti di legge</i></p> <p data-bbox="125 1153 757 1248">1. I progetti di legge devono essere accompagnati da una relazione illustrativa e sottoscritti da chi li ha presentati.</p>	<p data-bbox="1077 1053 1160 1077">Art. 82</p> <p data-bbox="842 1085 1397 1109">Annuncio ed assegnazione dei progetti di legge</p> <p data-bbox="804 1153 1435 1415">1. I progetti di legge devono essere sottoscritti da chi li presenta e accompagnati da una relazione illustrativa e, per i progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate, da una relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture. In caso di più proponenti, è indicato il primo firmatario.</p>	

<p>2. Essi sono annunciati al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di legge alle Commissioni competenti secondo quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento. Copia dei progetti di legge con l'indicazione dell'assegnazione è distribuita a ciascun Consigliere.</p> <p>4. Il Presidente riferisce al Consiglio qualora sorgano dubbi sulla ricevibilità dei progetti di legge presentati; qualora i dubbi concernano la loro ammissibilità, la Commissione competente ne riferisce al Consiglio. In entrambi i casi decide il Consiglio per alzata di mano.</p>	<p>2. Essi sono annunciati al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di legge alle Commissioni competenti secondo quanto previsto dall'articolo 26. Copia dei progetti di legge con l'indicazione dell'assegnazione è distribuita a ciascun Consigliere.</p> <p>4. Il Presidente riferisce al Consiglio qualora sorgano dubbi sulla ricevibilità dei progetti di legge presentati; qualora i dubbi concernano la loro ammissibilità, la Commissione competente ne riferisce al Consiglio. In entrambi i casi decide il Consiglio con votazione palese.</p>	
--	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 76 <i>Dichiarazioni di urgenza</i></p> <p>1. Per i progetti di legge può essere dichiarata l'urgenza su richiesta del proponente o di 3 Consiglieri o della Giunta. Per i progetti di legge di iniziativa popolare o degli Enti locali può essere dichiarata l'urgenza su richiesta di almeno tre Consiglieri o della Giunta.</p> <p>2. Il Consiglio regionale, alla fine della seduta nella quale è stata presentata la richiesta, delibera per alzata di mano, dopo aver ascoltato un oratore per Gruppo.</p> <p>3. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà nonché, per le leggi <i>ed i Regolamenti</i>, l'autorizzazione alla Commissione di riferire</p>	<p>Art. 83 Dichiarazioni di urgenza</p> <p>1. Per i progetti di legge, ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 45, comma 3 dello Statuto, può essere dichiarata l'urgenza su richiesta del primo firmatario, del Presidente di un Gruppo, di tre Consiglieri o della Giunta. Per i progetti di legge di iniziativa popolare o degli Enti locali può essere dichiarata l'urgenza su richiesta di almeno tre Consiglieri o della Giunta.</p> <p>2. Il Consiglio regionale, alla fine della seduta nella quale è stata presentata la richiesta, delibera con votazione palese, dopo aver ascoltato un oratore a favore e uno contro.</p> <p>3. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà nonché per le leggi l'autorizzazione alla Commissione di riferire oralmente.</p>	

<p>oralmente.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono anche applicarsi, in quanto compatibili, per l'esame dei Regolamenti e delle altre deliberazioni di competenza del Consiglio.</p>	<p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche all'esame dei Regolamenti e delle altre deliberazioni di competenza del Consiglio.</p>	
--	---	--

N.B. Gli articoli 77, 78 e 79 del Regolamento del 1990 sono stati collocati in corrispondenza degli articoli del “nuovo” Regolamento che trattano gli stessi argomenti

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 80 <i>Emendamenti</i></p> <p><i>1. Gli emendamenti debbono essere presentati alla Presidenza del Consiglio regionale almeno 24 ore prima della seduta indetta per la discussione degli articoli ai quali si riferiscono. Essi sono di regola distribuiti all'inizio della seduta.</i></p> <p><i>2. È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al primo comma ed anche nel corso della seduta, qualora siano sottoscritti da almeno 3 Consiglieri, dal rappresentante di un Gruppo, o siano presentati dal rappresentante della Giunta.</i></p> <p><i>3. Gli emendamenti che comportano aumento di spesa o che comunque incidono sul piano di sviluppo o sul bilancio della Regione sono trasmessi dal Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla Commissione competente perché esprima il proprio parere; questo può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta.</i></p> <p><i>4. La votazione di emendamenti ad un testo ha la precedenza su quella del testo stesso. Nel caso di presentazione di più emendamenti ad uno stesso testo, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, sostitutivi, modificativi, aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso. Contro gli</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 84 Presentazione degli emendamenti</p> <p>1. Gli emendamenti e i subemendamenti sono presentati dai Consiglieri o dalla Giunta al Presidente del Consiglio almeno entro 24 ore prima della seduta consiliare nella quale è iscritto all'ordine del giorno il provvedimento e comunque prima dell'inizio dell'esame degli articoli. Detti emendamenti e subemendamenti sono comunicati ai Consiglieri e sono distribuiti all'inizio della seduta o comunque prima di essere discussi.</p> <p>2. Nel caso di convocazioni delle sedute consiliari ai sensi dell'articolo 51, comma 3, gli emendamenti e i subemendamenti possono essere presentati prima dell'inizio dell'esame degli articoli.</p> <p>3. La presentazione di emendamenti è ammessa dopo i termini di cui ai commi 1 e 2:</p> <p>a) qualora siano presentati da un rappresentante della Giunta;</p> <p>b) qualora siano presentati dai relatori del provvedimento;</p> <p>c) qualora siano presentati da almeno tre Presidenti di Gruppo;</p> <p>d) qualora siano relativi ad atti per i quali sia stata votata l'iscrizione di cui all'articolo 58, commi 2 e 3.</p> <p>4. I subemendamenti agli emendamenti di cui al comma 3 possono essere presentati fino a un'ora prima dell'inizio di</p>	

emendamenti non sono ammesse la questione pregiudiziale o sospensiva.

ogni seduta o fino a diverso termine deciso dal Presidente del Consiglio.

5. Nel caso di presentazione di emendamenti e di subemendamenti da parte di più Consiglieri è indicato il primo firmatario.

6. Qualora la Giunta regionale ravvisi, per motivi di urgenza e necessità di una approvazione celere di un disegno di legge dalla stessa presentato ha facoltà di proporre, prima della votazione di ciascun articolo, gli emendamenti necessari ad esprimere l'orientamento conclusivo del provvedimento. Tali emendamenti sono votati per primi e la loro approvazione fa decadere ogni emendamento per singolo articolo.

7. Nel caso in cui la Giunta regionale voglia utilizzare quanto previsto al comma 6, ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio la quale interrompe immediatamente i lavori del Consiglio per convocare una Conferenza dei Presidenti in cui il Presidente della Giunta o un Assessore delegato espone i motivi dell'urgenza o della necessità.

8. L'Assemblea può decidere che la trattazione degli emendamenti richieda il rinvio in Commissione o per l'esame dei soli emendamenti o per la riapertura della fase referente sull'intero testo, con le modalità definite all'articolo 88.

9. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e l'esame di emendamenti presentati dallo stesso Consigliere aventi tra loro contenuto alternativo e collegati in un rapporto di subordinazione nonché formulati con frasi sconvenienti o che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o privi di reale portata significativa ovvero siano preclusi da precedenti votazioni. Se il Consigliere presentatore insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide votando senza discussione.

10. Gli emendamenti che comportano aumento di spesa o che comunque incidono sul bilancio della Regione sono trasmessi dal Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla Commissione competente perché esprima il proprio parere che può essere dato, anche verbalmente, nel corso della seduta.

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p data-bbox="1234 252 1323 277" style="text-align: center;">Art. 85</p> <p data-bbox="1003 284 1554 316" style="text-align: center;">Discussione sugli articoli e sugli emendamenti</p> <ol data-bbox="916 354 1637 1198" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="916 354 1637 451">1. Terminata la discussione sulle linee generali si procede all'esame congiunto di ciascun articolo e degli emendamenti e subemendamenti ad esso proposti. <li data-bbox="916 456 1637 754">2. Hanno diritto di intervenire per primi i presentatori di emendamenti e subemendamenti, nell'ordine stabilito dall'articolo 86, comma 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69, comma 6, il Consigliere primo firmatario di cui al comma 5 dell'articolo 84 ha diritto di intervenire per non più di tre minuti su ciascun emendamento o subemendamento; gli altri Consiglieri firmatari hanno diritto ad intervenire per non più di due minuti su ciascun emendamento o subemendamento. <li data-bbox="916 759 1637 994">3. Conclusa la discussione di cui al comma 1, si procede alla discussione congiunta degli emendamenti o subemendamenti nel rispetto dei tempi indicati al comma 2. Il Presidente di ogni Gruppo o un Consigliere da lui delegato svolge un'unica dichiarazione di voto rispettivamente sul complesso degli emendamenti e sull'articolo. Per ogni dichiarazione di voto è prevista la durata di tre minuti. <li data-bbox="916 999 1637 1096">4. La Giunta e i relatori possono esprimere i loro pareri sugli emendamenti e subemendamenti prima che siano posti in votazione. <li data-bbox="916 1101 1637 1198">5. Chi ritira un emendamento o subemendamento ha diritto di esporre le ragioni del ritiro per un tempo non eccedente un minuto. <p data-bbox="916 1203 1637 1262">Sugli emendamenti e subemendamenti non sono ammesse le questioni pregiudiziali e sospensive.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p style="text-align: center;">Votazione sugli emendamenti e sugli articoli</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo. 2. Quando è presentato un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo. 3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi parzialmente soppressivi, poi modificativi e infine quelli aggiuntivi. I subemendamenti sono votati prima dell'emendamento a cui si riferiscono. 4. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o date o altre espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. 5. Quando il testo di un emendamento da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un proprio valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate. 6. Quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 si applica anche per la votazione dei subemendamenti. 7. Quando un progetto di legge dopo la votazione degli emendamenti, consiste di un solo articolo, non si procede alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate. 	<p>Cfr. comma 4 dell'art. 80 del Regolamento del 1990</p>

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="450 288 539 316">Art. 78</p> <p data-bbox="241 320 748 352"><i>Ordini del giorno sul contenuto della legge</i></p> <p data-bbox="125 389 864 555">1. Nel corso della discussione generale o sui singoli articoli possono essere presentati ordini del giorno che esplicitino il significato della legge o contengano direttive o istruzioni alla Giunta per la sua applicazione o alle Commissioni, nel caso di rinvio alle stesse per un ulteriore esame.</p> <p data-bbox="125 592 864 655">2. Gli ordini del giorno sono votati, anche per divisione, prima del passaggio alla votazione finale.</p> <p data-bbox="450 831 539 858">Art. 79</p> <p data-bbox="215 863 775 895"><i>Ordini del giorno di non passaggio agli articoli</i></p> <p data-bbox="125 932 864 1166">1. Dopo la discussione generale su un progetto di legge e prima del passaggio agli articoli, il Consiglio deve esaminare prioritariamente gli ordini del giorno su questioni pregiudiziali o sospensive, oppure diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli, che possono essere illustrati e discussi secondo le norme previste dall'art. 63 del Regolamento.</p>	<p data-bbox="1234 288 1323 316">Art. 87</p> <p data-bbox="909 320 1648 352">Presentazione ed esame di ordini del giorno collegati alle leggi</p> <p data-bbox="896 389 1662 624">1. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati per iscritto e svolti ordini del giorno che servano di indicazione alla Giunta in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo e la dichiarazione di voto sulla legge, ma prima della votazione finale.</p> <p data-bbox="896 628 1662 863">2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano sostanzialmente emendamenti respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste ed il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide per votazione palese, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti.</p> <p data-bbox="896 932 1662 1098">3. Dopo la discussione generale su un progetto di legge e prima del passaggio agli articoli, il Consiglio esamina prioritariamente gli ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli che possono essere illustrati e discussi secondo le norme previste dall'articolo 69.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="353 217 633 276">Art. 81 <i>Rinvio in Commissione</i></p> <p data-bbox="129 316 857 616">1. Il Consiglio può rinviare alla Commissione l'esame dell'intero testo o di singoli articoli quando gli emendamenti proposti rendano necessaria ed opportuna un'ulteriore istruttoria. 2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il termine da questo stabilito. Se gli emendamenti comportano maggiori spese o minori entrate l'intero progetto deve essere rinviato anche all'esame della Commissione Programmazione e Bilancio.</p>	<p data-bbox="1137 217 1417 276">Art. 88 Rinvio in Commissione</p> <p data-bbox="913 316 1641 616">1. Il Consiglio può rinviare alla Commissione l'esame dell'intero testo o di singoli articoli quando gli emendamenti o subemendamenti proposti rendano necessaria ed opportuna un'ulteriore istruttoria. 2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il termine da questo stabilito. Se gli emendamenti o i subemendamenti comportano maggiori spese o minori entrate l'intero progetto deve essere rinviato anche all'esame della Commissione permanente Programmazione e Bilancio.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="369 770 622 829">Art. 82 <i>Votazione delle leggi</i></p> <p data-bbox="129 869 857 1002">1. La votazione sui singoli articoli si svolge in forma palese; deve essere utilizzato l'appello nominale ogni volta in cui lo richiedano almeno tre Consiglieri. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi.</p>	<p data-bbox="1153 770 1406 829">Art. 89 Votazione delle leggi</p> <p data-bbox="896 869 1664 1034">1. La votazione sui singoli articoli si svolge in forma palese; deve essere utilizzato l'appello nominale ogni volta in cui lo richiedano tre Consiglieri o un Presidente di Gruppo. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="197 1189 790 1248">Art. 83 <i>Correzioni di forma e modifiche di coordinamento</i></p> <p data-bbox="129 1287 857 1415">1. Prima della votazione finale, ogni Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che giudichi opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate</p>	<p data-bbox="981 1189 1574 1248">Art. 90 Correzioni di forma e modifiche di coordinamento</p> <p data-bbox="913 1287 1641 1415">1. Prima della votazione finale, ogni Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che giudichi opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate</p>	

<p>che sembrano in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge.</p> <p>2. Nel caso di semplici correzioni di forma, il Consiglio delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo.</p> <p>3. Le proposte di modificazione dovute a ragioni di coordinamento, al contrasto tra le disposizioni adottate o alla loro inconciliabilità con lo scopo della legge sono ammissibili solo quando alla richiesta stessa non si oppongano oltre un quarto dei Consiglieri presenti o i rappresentanti di Gruppi consiliari che rappresentino oltre un quarto dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui tali proposte siano ammesse, esse sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.</p> <p>4. Qualora la necessità di correzioni formali sia rilevata in un momento successivo, tali correzioni possono essere apportate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Delle medesime è data comunicazione al Consiglio nella prima seduta.</p>	<p>che sembrano in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge.</p> <p>2. Nel caso di semplici correzioni di forma, il Consiglio delibera con votazione palese dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo.</p> <p>3. Le proposte di modificazioni dovute a ragioni di coordinamento, al contrasto tra le disposizioni adottate o alla loro inconciliabilità con lo scopo della legge sono ammissibili solo quando alla richiesta stessa non si oppongano oltre un quinto dei Consiglieri presenti o Presidenti di Gruppi consiliari che rappresentino oltre un quinto dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui tali proposte sono ammesse, esse sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.</p> <p>4. In caso di approvazione di leggi in Commissione in sede legislativa, gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolti dalla Commissione stessa.</p> <p>5. Qualora la necessità di correzioni formali sia rilevata in un momento successivo, tali correzioni possono essere apportate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Delle medesime è data comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.</p>	
--	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 84</p> <p><i>Ripresentazione dei progetti respinti</i></p> <p>1. Non possono essere ripresentati progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non sono trascorsi 6 mesi dalla data della reiezione.</p> <p>2. Il giudizio in merito compete all'Ufficio di Presidenza.</p>	<p>Art. 91</p> <p>Ripresentazione dei progetti respinti</p> <p>1. Non possono essere ripresentati progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non sono trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.</p> <p>2. Il giudizio in merito compete all'Ufficio di Presidenza.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 77</p> <p style="text-align: center;"><i>Progetti di legge presentati nella precedente legislatura</i></p> <p>1. I progetti ed i disegni di legge oggetto d'esame nella precedente legislatura e che siano ripresentati nello stesso testo entro 6 mesi dall'inizio della nuova possono, su decisione del Consiglio, fruire della procedura indicata nel 2° comma.</p> <p>2. Qualora il progetto di cui si è decisa la riassunzione abbia esaurito nella precedente legislatura la fase referente, esso è trattato direttamente dal Consiglio se i proponenti lo richiedano ed il Consiglio accetti. Nel caso in cui nella precedente legislatura non sia stata esaurita la fase referente, la Commissione competente può acquisire ed utilizzare il materiale già prodotto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 92</p> <p style="text-align: center;">Progetti di legge presentati nella precedente legislatura</p> <p>1. I progetti di legge oggetto d'esame nella precedente legislatura e che siano ripresentati nello stesso testo entro 6 mesi dall'inizio della nuova possono, su decisione del Consiglio, fruire della procedura di cui al comma 2.</p> <p>2. Qualora il progetto di cui si è decisa la riassunzione abbia esaurito nella precedente legislatura la fase referente o redigente, esso è trattato direttamente dal Consiglio nel testo licenziato dalla Commissione se i proponenti lo richiedano ed il Consiglio accetti. Nel caso in cui nella precedente legislatura non sia stata esaurita la fase referente, legislativa o redigente, la Commissione competente può acquisire ed utilizzare il materiale già prodotto.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p style="text-align: center;"><i>Riesame di leggi</i></p> <p>— 1. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle osservazioni del Commissario di Governo e le trasmette alla Commissione competente che le esamina.</p> <p>— 2. Il Consiglio può decidere di limitare la discussione e la votazione agli articoli o alle parti che hanno dato luogo al rinvio. È comunque necessaria la votazione finale dell'intero testo.</p> <p>— 3. Si osservano le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto compatibili, anche per le deliberazioni annullate o rinviare al Consiglio dalla Commissione di controllo ai sensi dell'art. 47 dello Statuto.</p>		

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="353 248 636 280">Art. 86</p> <p data-bbox="226 284 763 316"><i>Illegittimità e annullamento di leggi regionali</i></p> <p data-bbox="125 352 864 584">1. Nel caso che la Corte Costituzionale dichiari la illegittimità, anche parziale, di una legge regionale, e nel caso di annullamento della legge da parte del Parlamento, il Presidente ne informa il Consiglio nella prima seduta, e la questione relativa ai provvedimenti consequenziali è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio.</p>		

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="353 764 539 796">Art. 87</p> <p data-bbox="185 799 804 863"><i>Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione</i></p> <p data-bbox="132 903 857 1062">1. La Giunta o un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione possono proporre di richiedere un referendum ai sensi dell'art. 75 della Costituzione. In tal caso il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.</p> <p data-bbox="132 1070 857 1302">2. Il Consiglio può deliberare di discuterla immediatamente oppure di rinviarla all'esame della Commissione permanente competente per materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta attenga a materie escluse dalla competenza delle Commissioni permanenti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una Commissione speciale composta ai sensi dell'art. 38 del Regolamento.</p> <p data-bbox="132 1310 857 1398">3. La richiesta di referendum è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Subito dopo l'approvazione della richiesta il</p>	<p data-bbox="1234 764 1323 796">Art. 93</p> <p data-bbox="927 799 1630 863">Deliberazione di richiesta di <i>referendum</i> abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione</p> <p data-bbox="916 903 1641 1062">1. La Giunta o un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione possono proporre di richiedere un <i>referendum</i> ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione. In tal caso il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.</p> <p data-bbox="916 1070 1641 1302">2. Il Consiglio può deliberare di discuterla immediatamente oppure di rinviarla all'esame della Commissione permanente competente per materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta attenga a materie escluse dalla competenza delle Commissioni permanenti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una Commissione speciale composta ai sensi dell'articolo 43.</p> <p data-bbox="916 1310 1641 1398">3. La richiesta di <i>referendum</i> è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Subito dopo l'approvazione della richiesta, il</p>	

<p>Consiglio procede alla nomina del delegato e del suo supplente.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio Regionale, entro 7 giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai Presidenti dei Consigli delle altre Regioni.</p> <p>5. Lo stesso Presidente comunica al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengano da altre Regioni.</p>	<p>Consiglio procede alla nomina del delegato e del suo supplente.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio regionale, entro 7 giorni dalla deliberazione della richiesta di <i>referendum</i>, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai Presidenti dei Consigli delle altre Regioni.</p> <p>5. Lo stesso Presidente comunica al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengano da altre Regioni.</p>	
---	--	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 88 <i>Applicabilità delle norme</i></p> <p>1. Le disposizioni contenute nel Capo VIII si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio.</p> <p>2. In particolare, le procedure di cui agli artt. 75, 76, 80, 81 e 83 si applicano anche alle proposte di deliberazione concernenti i provvedimenti amministrativi del Consiglio, per le quali l'iniziativa spetta alla Giunta e ai singoli Consiglieri regionali.</p> <p>3. La proposta di deliberazione deve contenere lo schema del provvedimento amministrativo da assumere.</p> <p>4. Il voto sulle deliberazioni può essere espresso per alzata di mano. La dichiarazione di voto è consentita in relazione alla votazione finale complessiva e su eventuali emendamenti.</p>	<p>Art. 94 <i>Applicabilità delle norme</i></p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente Capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di proposte di deliberazione concernenti i provvedimenti amministrativi o regolamentari del Consiglio e per ogni argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio.</p> <p>2. La proposta di deliberazione deve contenere lo schema del provvedimento amministrativo da assumere.</p> <p>3. Il voto sulle deliberazioni è espresso in forma palese. La dichiarazione di voto è consentita in relazione alla votazione finale complessiva e su eventuali emendamenti.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Capo X</p> <p style="text-align: center;">IL PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE ELETTORALE, DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA E DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE</p>	<p>Il Capo X è interamente in rosso poiché, anche riproducendo articoli dal contenuto analogo ad alcuni articoli presenti nel Regolamento del 1990, sarà applicato limitatamente ai provvedimenti di approvazione o modifica della legge regionale elettorale, della legge regionale statutaria e del Regolamento interno del Consiglio regionale</p>

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 95</p> <p style="text-align: center;">Ambito di applicazione delle norme</p> <p>1. I provvedimenti di approvazione o modifica della legge regionale elettorale, della legge regionale statutaria e del Regolamento interno del Consiglio regionale sono discussi e votati secondo quanto previsto dal presente Capo.</p> <p>2. Per quanto non espressamente previsto si osservano le disposizioni generali.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 96</p> <p style="text-align: center;">Ordine del giorno delle sedute relativo ai provvedimenti di cui al presente Capo</p> <p>1. Nelle sedute consiliari nelle quali è iscritto all'ordine del giorno un'approvazione o una modifica di uno dei provvedimenti di cui al presente Capo, l'inversione di punti all'ordine del giorno può essere proposta dallo stesso Presidente, o dalla Giunta, o dal Presidente di un Gruppo consiliare, o da tre Consiglieri.</p> <p>2. Sulla proposta, se non accolta tacitamente dal Consiglio, può chiedere di parlare, dopo il proponente, un eventuale Consigliere contrario e la votazione avviene in modo palese. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.</p> <p>3. L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno, per i quali sia stato dato preavviso scritto nell'avviso di comunicazione della seduta del Consiglio, può essere proposta dal Presidente del Consiglio, dalla Giunta, dal Presidente di un Gruppo consiliare o da tre Consiglieri. Su tale proposta può chiedere di parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contrario e la votazione avviene in modo palese. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale.</p> <p>4. L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno, che non rientrino nel caso di cui al comma 3, può essere proposta dal</p>	

	<p>Presidente del Consiglio, dalla Giunta, dal Presidente di un Gruppo consiliare o da tre Consiglieri, soltanto, salvo casi eccezionali, all'inizio della seduta, subito dopo la comunicazione dell'ordine del giorno di cui al comma 2. Su tale proposta può chiedere di parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contrario e la votazione avviene in modo palese. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio.</p>	
--	--	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 97</p> <p style="text-align: center;">Durata degli interventi sugli articoli e sugli emendamenti ai provvedimenti di cui al presente Capo</p> <p>1. La durata degli interventi sugli articoli non può superare i 10 minuti. Possono avere durata superiore, ma non oltre 20 minuti, le relazioni sulle leggi.</p> <p>2. Gli interventi di presentazione e discussione degli emendamenti e le dichiarazioni di voto non possono superare i 5 minuti.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 98</p> <p style="text-align: center;">Presentazione e votazione degli emendamenti ai provvedimenti di cui al presente Capo</p> <p>1. Gli emendamenti sono presentati alla Presidenza del Consiglio regionale almeno 24 ore prima della seduta indetta per la discussione degli articoli ai quali si riferiscono e sono distribuiti all'inizio della seduta.</p> <p>2. È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al comma 1 ed anche nel corso della seduta, qualora siano sottoscritti da almeno tre Consiglieri, dal Presidente di un Gruppo o siano presentati da un rappresentante della Giunta.</p> <p>3. La votazione di emendamenti ad un testo ha la precedenza su quella del testo stesso. Nel caso di presentazione di più emendamenti ad uno stesso testo, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: interamente soppressivi, poi parzialmente soppressivi, poi modificativi e infine quelli aggiuntivi. I subemendamenti sono votati prima dell'emendamento a cui si riferiscono. Contro gli emendamenti non sono ammesse la questione pregiudiziale o sospensiva.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">CAPO IX INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO</p>	<p style="text-align: center;">Capo XI LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE, LE MOZIONI E GLI ORDINI DEL GIORNO</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 89 <i>Interrogazioni</i></p> <p>1. L'interrogazione consiste nella <i>semplice</i> domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. Il Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione alla Giunta, la presenta per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne cura l'inoltro al Presidente della Giunta e ne trasmette contemporaneamente copia ai Gruppi consiliari.</p> <p>3. Il Consigliere, nella richiesta di cui al 2° comma, specifica se intende avere risposta scritta, oppure risposta orale, in Consiglio o in Commissione. La risposta scritta, se modifica una precedente specificazione, può essere richiesta anche in tempi successivi.</p> <p>4. Alle interrogazioni per cui sia stata chiesta risposta scritta, la Giunta provvede entro 15 giorni dal ricevimento. In caso di mancata risposta nel termine suddetto, l'interrogante può chiedere la risposta orale in Commissione.</p> <p>5. Quando è chiesta risposta orale in Consiglio, la Giunta, entro venti giorni dal ricevimento, comunica al Presidente del Consiglio la sua disponibilità a rispondere. Le interrogazioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 99 Interrogazioni</p> <p>1. L'interrogazione consiste nella domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. Il Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione alla Giunta, la presenta per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne cura l'inoltro al Presidente della Giunta e ne trasmette contemporaneamente copia ai Gruppi consiliari.</p> <p>3. Il Consigliere, nella richiesta di cui al comma 2, specifica se intende avere risposta scritta, oppure risposta orale, in Consiglio o in Commissione. La risposta scritta, se modifica una precedente specificazione, può essere richiesta anche in tempi successivi.</p> <p>4. Alle interrogazioni per cui sia stata chiesta risposta scritta, la Giunta provvede entro 15 giorni dal ricevimento. In caso di mancata risposta nel termine suddetto, l'interrogante può chiedere la risposta orale in Commissione.</p> <p>5. Quando è chiesta risposta orale in Consiglio, la Giunta, entro venti giorni dal ricevimento, comunica al Presidente del Consiglio la sua disponibilità a rispondere. Le interrogazioni vengono quindi</p>	

vengono quindi poste in discussione in Consiglio, nel rispetto dell'ordine di presentazione, salvo che il Presidente ne riconosca la particolare urgenza o l'opportunità di risposta contemporanea ad altre interrogazioni o interpellanze, nel caso di identità o connessione di argomenti.

6. Le interrogazioni, per cui sia stata richiesta la risposta orale in Commissione, sono trasmesse dal Presidente del Consiglio contemporaneamente alla Giunta e al Presidente della Commissione competente per materia. Esse vengono poste all'ordine del giorno della prima seduta che si tenga trascorsi almeno 8 giorni dal ricevimento, dandone comunicazione alla Giunta e ai Consiglieri interroganti, i quali partecipano alla seduta anche se non fanno parte della Commissione.

7. Dopo la risposta orale della Giunta, in Consiglio o in Commissione, l'interrogante o uno degli interroganti, in caso di interrogazione firmata da più Consiglieri, ha diritto di replica per dichiarare se è soddisfatto o motivare l'eventuale insoddisfazione.

8. Se nessuno dei firmatari di un'interrogazione è presente al momento in cui essa è posta in discussione in Consiglio o in Commissione, salvo il caso di congedo, alla stessa verrà data risposta scritta, da comunicarsi all'interrogante o al primo firmatario.

9. L'interrogazione per cui sia stata richiesta la trattazione in Consiglio o in Commissione, che non abbia avuto risposta entro 60 giorni dalla comunicazione alla Giunta, viene comunque portata all'esame del Consiglio. In tal caso la Giunta potrà procedere alla risposta, oppure dichiarare le ragioni per cui non può o non intende rispondere, salvo sempre il diritto di

poste in discussione in Consiglio, nel rispetto dell'ordine di presentazione, salvo che il Presidente ne riconosca la particolare urgenza o l'opportunità di risposta contemporanea ad altre interrogazioni o interpellanze, nel caso di identità o connessione di argomenti.

6. Le interrogazioni, per cui sia stata richiesta risposta orale in Commissione, sono trasmesse dal Presidente del Consiglio contemporaneamente al Presidente della Giunta e al Presidente della Commissione competente per materia. Esse vengono poste all'ordine del giorno della prima seduta che si tenga trascorsi almeno 8 giorni dal ricevimento, dandone comunicazione alla Giunta e ai Consiglieri interroganti, i quali partecipano alla seduta anche se non fanno parte della Commissione.

7. **La trattazione delle interrogazioni che gli interroganti dichiarano di natura indifferibile e urgente deve essere effettuata, sulla base della richiesta, in Consiglio o in Commissione, entro 15 giorni dalla presentazione, nel limite massimo di una interrogazione per Consigliere per ogni seduta. Tali interrogazioni possono essere illustrate dal proponente per due minuti di tempo e la Giunta ha tre minuti per fornire la relativa risposta.**

8. Dopo la risposta orale della Giunta, in Consiglio o in Commissione, l'interrogante o uno degli interroganti, in caso di interrogazione firmata da più Consiglieri, ha diritto di replica per dichiarare se è soddisfatto o motivare l'eventuale insoddisfazione.

9. Se nessuno dei firmatari di un'interrogazione è presente al momento in cui essa è posta in discussione in Consiglio o in Commissione, salvo il caso di congedo, alla stessa verrà data risposta scritta, da comunicarsi all'interrogante o al primo firmatario.

10. L'interrogazione per cui sia stata richiesta la trattazione in Consiglio o in Commissione, che non abbia avuto risposta entro **30** giorni dalla comunicazione alla Giunta, viene comunque portata all'esame del Consiglio. In tal caso la Giunta potrà procedere alla risposta oppure dichiarare le ragioni per cui non può o non intende rispondere, salvo il diritto di intervento

<p>intervento dell'interrogante ai sensi del 7° comma del presente articolo.</p> <p><i>10. Le interrogazioni di cui sia stata prevista la trattazione in una determinata seduta del Consiglio, che non abbiano potuto essere trattate nei termini di cui al 5° comma dell'art. 47, sono rinviate alla seduta successiva; in tal caso l'interrogante può chiedere risposta scritta, che gli verrà comunicata entro i successivi 5 giorni.</i></p> <p>11. A più interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, la Giunta può dare un'unica risposta, che deve essere distintamente comunicata agli interroganti, nel caso di interrogazione a risposta scritta; è fatto salvo il diritto di replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna delle interrogazioni, nel caso di risposta data in Consiglio o in Commissione.</p>	<p>dell'interrogante ai sensi del comma 8.</p> <p>11. A più interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, la Giunta può dare un'unica risposta, che deve essere distintamente comunicata agli interroganti, nel caso di interrogazione a risposta scritta; è fatto salvo il diritto di replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna delle interrogazioni, nel caso di risposta data in Consiglio o in Commissione.</p>	
--	--	--

Reg. vigente	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 100 Interrogazioni a risposta immediata</p> <p>1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda formulata in modo chiaro e conciso su un argomento connotato da urgenza e particolare attualità politica.</p> <p>2. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata ha luogo, di norma, una volta alla settimana.</p> <p>3. Le interrogazioni a risposta immediata debbono pervenire al Presidente del Consiglio 24 ore prima della relativa seduta. Qualora il Presidente le giudichi inammissibili in quanto sprovviste delle caratteristiche richieste, il presentatore può richiederne la trasformazione in interrogazioni ordinarie.</p> <p>4. Ciascun Consigliere non può presentare più di una interrogazione a risposta immediata per ciascuna seduta dedicata alla loro trattazione e, comunque, ciascun Gruppo non può farsi promotore di un numero superiore a tre interrogazioni nella medesima seduta. Viene data, in ogni caso, priorità alle interrogazioni presentate dai Gruppi di opposizione.</p> <p>5. Il Presidente invita a rispondere all'interrogazione il Presidente della Giunta o l'Assessore competente i quali possono delegare altro componente della Giunta.</p> <p>6. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di tre minuti. Il rappresentante della Giunta risponde per non più di cinque minuti. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non è presente quando giunge il suo turno.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="421 250 577 316" style="text-align: center;">Art. 90 <i>Interpellanze</i></p> <p data-bbox="129 352 864 483">1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi o, comunque, sollecitare spiegazioni circa specifici atti amministrativi.</p> <p data-bbox="129 488 864 619">2. La risposta della Giunta alle interpellanze è data oralmente in Consiglio regionale. Per la presentazione e la trattazione si seguono le norme stabilite per le interrogazioni ai commi 2° e 5° dell'art. 89.</p> <p data-bbox="129 624 864 790">3. Il Consigliere interpellante o uno dei firmatari della richiesta ha diritto, prima della risposta da parte della Giunta, di illustrare l'interpellanza per non più di 5 minuti; dopo la risposta ha diritto di replica per dichiararsi soddisfatto, oppure per motivare l'eventuale insoddisfazione.</p> <p data-bbox="129 794 864 991">4. Se nessuno dei firmatari di un'interpellanza è presente al momento in cui la stessa è posta in discussione in Consiglio, salvo il caso che gli stessi siano in congedo, l'interpellanza si considera decaduta; in tal caso, tuttavia, la risposta della Giunta verrà comunicata in forma scritta all'interpellante o al primo firmatario.</p> <p data-bbox="129 995 864 1126">5. Le interpellanze di cui sia prevista la discussione in una determinata seduta del Consiglio che non abbiano potuto essere trattate nel termine di cui al 5° comma dell'art. 47, sono rinviate alla successiva seduta.</p> <p data-bbox="129 1131 864 1327"><i>6. Qualora, per qualsiasi ragione, siano trascorsi oltre 60 giorni dalla presentazione senza che l'interpellanza sia stata trattata in Consiglio o qualora la risposta della Giunta sia giudicata insoddisfacente dall'interpellante, questi può promuovere una discussione in Consiglio mediante la presentazione di una mozione ai sensi dell'art. 91.</i></p> <p data-bbox="129 1332 864 1398">7. Il Presidente del Consiglio può consentire che sia data dalla Giunta un'unica risposta alle interpellanze ed alle</p>	<p data-bbox="1211 250 1368 316" style="text-align: center;">Art. 101 Interpellanze</p> <p data-bbox="925 352 1659 483">1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi o, comunque, sollecitare spiegazioni circa specifici atti amministrativi.</p> <p data-bbox="925 488 1659 619">2. La risposta della Giunta alle interpellanze è data oralmente in Consiglio regionale. Per la presentazione e la trattazione si seguono le norme stabilite per le interrogazioni ai commi 2 e 5 dell'articolo 99.</p> <p data-bbox="925 624 1659 790">3. Il Consigliere interpellante o uno dei firmatari della richiesta ha diritto, prima della risposta da parte della Giunta, di illustrare l'interpellanza per non più di 5 minuti; dopo la risposta ha diritto di replica per dichiararsi soddisfatto oppure per motivare l'eventuale insoddisfazione.</p> <p data-bbox="925 794 1659 991">4. Se nessuno dei firmatari di un'interpellanza è presente al momento in cui la stessa è posta in discussione in Consiglio, salvo il caso che gli stessi siano in congedo, l'interpellanza si considera decaduta; in tal caso, tuttavia, la risposta della Giunta verrà comunicata in forma scritta all'interpellante o al primo firmatario.</p> <p data-bbox="925 995 1659 1126">5. Le interpellanze di cui sia prevista la discussione in una determinata seduta del Consiglio che non abbiano potuto essere trattate nel termine di cui al comma 5 dell'articolo 54, sono rinviate alla successiva seduta.</p> <p data-bbox="925 1332 1659 1398">6. Il Presidente del Consiglio può consentire che sia data dalla Giunta un'unica risposta alle interpellanze ed alle</p>	

interrogazioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi, salvo il diritto di illustrazione e di replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna interpellanza e della sola replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna interrogazione.	interrogazioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi, salvo il diritto di illustrazione e di replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna interpellanza e della sola replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna interrogazione.	
--	--	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 91 <i>Mozioni</i></p> <p>1. La mozione è una proposta intesa a promuovere una discussione o un pronunciamento del Consiglio, allo scopo di dare alla Giunta indirizzi di comportamento o direttive per la trattazione di determinati affari di competenza regionale.</p> <p>2. La mozione, che deve essere firmata da almeno 5 Consiglieri, è presentata al Presidente del Consiglio che, sentita la Conferenza dei Presidenti, la pone all'ordine del giorno dell'Assemblea compatibilmente con le esigenze del programma dei lavori definito ai sensi dell'art. 12 e comunque, su richiesta dei proponenti, non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione.</p> <p>3. <i>Se la mozione è presentata a norma dell'art. 90, è sufficiente la firma di tre Consiglieri.</i></p> <p>4. Quando il Presidente del Consiglio lo disponga, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, sono discusse congiuntamente.</p> <p>5. La mozione è illustrata da uno dei proponenti, che avrà facoltà di replica, dopo la discussione e prima del voto.</p> <p>6. Quando più mozioni sono discusse congiuntamente, ai sensi del 4° comma, il diritto di illustrazione spetta ad uno dei proponenti di ciascuna mozione. Salvo il caso in cui tali mozioni o alcune di esse siano unificate per accordo tra i proponenti, la replica ed il voto hanno luogo distintamente per ciascuna mozione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 102 <i>Mozioni</i></p> <p>1. La mozione è una proposta intesa a promuovere una discussione o un pronunciamento del Consiglio, allo scopo di dare alla Giunta indirizzi di comportamento o direttive per la trattazione di determinati affari di competenza regionale.</p> <p>2. La mozione, che deve essere firmata da almeno cinque Consiglieri, è presentata al Presidente del Consiglio che, sentita la Conferenza dei Presidenti, la pone all'ordine del giorno dell'Assemblea compatibilmente con le esigenze del programma dei lavori definito ai sensi dell'articolo 13 e comunque, su richiesta dei proponenti, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di presentazione.</p> <p>3. Quando il Presidente del Consiglio lo disponga, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, sono discusse congiuntamente.</p> <p>4. La mozione è illustrata da uno dei proponenti, che avrà facoltà di replica, dopo la discussione e prima del voto.</p> <p>5. Quando più mozioni sono discusse congiuntamente, ai sensi del comma 3, il diritto di illustrazione spetta ad uno dei proponenti di ciascuna mozione. Salvo il caso in cui tali mozioni o alcune di esse siano unificate per accordo tra i proponenti, la replica ed il voto hanno luogo distintamente per ciascuna mozione.</p>	

<p>7. Se sullo stesso argomento sono state presentate anche interpellanze, queste vengono comprese nella discussione della mozione. Gli interpellanti sono iscritti alla discussione subito dopo l'illustrazione delle mozioni da parte dei proponenti.</p>	<p>6. Se sullo stesso argomento sono state presentate anche interpellanze, queste vengono comprese nella discussione della mozione. Gli interpellanti sono iscritti alla discussione subito dopo l'illustrazione delle mozioni da parte dei proponenti.</p>	
---	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 92 <i>Ordini del giorno</i></p> <p>1. L'ordine del giorno è una proposta diretta a promuovere un pronunciamento su argomenti di interesse generale, su questioni di particolare interesse politico oppure a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti.</p> <p>2. L'ordine del giorno può essere presentato anche in occasione di dibattiti su comunicazioni della Giunta oppure, <i>ai sensi degli artt. 78 e 79</i>, nel corso della discussione di un progetto di legge, nonchè nel caso previsto dall'art. 29, 2° comma.</p> <p>3. La proposta di un ordine del giorno può essere presentata dalla Giunta, dal rappresentante di un Gruppo consiliare o da almeno 3 Consiglieri.</p> <p>4. Per la discussione e la votazione degli ordini del giorno si applicano le norme previste per le mozioni di cui all'art. 91.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 103 Ordine del giorno</p> <p>1. L'ordine del giorno è una proposta diretta a promuovere un pronunciamento su argomenti di interesse generale, su questioni di particolare interesse politico oppure a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti.</p> <p>2. L'ordine del giorno può essere presentato anche in occasione di dibattiti su comunicazioni della Giunta oppure nel corso della discussione di un progetto di legge, nonchè nel caso previsto dall'articolo 31, comma 2.</p> <p>3. La proposta di un ordine del giorno può esser presentata dalla Giunta, dal Presidente di un Gruppo consiliare o da almeno tre Consiglieri.</p> <p>4. Per la discussione e la votazione degli ordini del giorno si applicano le norme previste per le mozioni di cui all'articolo 102.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="353 220 633 244">Art. 93</p> <p data-bbox="125 252 862 316"><i>Assegnazione di mozioni e ordini del giorno alle Commissioni permanenti</i></p> <p data-bbox="125 355 862 683">1. Il Presidente del Consiglio, con il consenso dei proponenti, può assegnare la discussione di mozioni di cui all'art. 91 e di ordini del giorno di cui all'art. 92 del Regolamento alla Commissione permanente <i>competente</i> per materia, quando queste riguardino argomenti di interesse settoriale. 2. Nell'ipotesi di cui al 1° comma, si applicano, per quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli precedenti. 3. La votazione finale dei documenti è, comunque, riservata al Consiglio. In tale sede, sono consentite soltanto la replica della Giunta e le dichiarazioni di voto.</p>	<p data-bbox="1238 220 1344 244">Art. 104</p> <p data-bbox="920 252 1657 316">Assegnazione di mozioni e ordini del giorno alle Commissioni permanenti</p> <p data-bbox="904 355 1673 683">1. Il Presidente del Consiglio, con il consenso dei proponenti, può assegnare la discussione delle mozioni di cui all'articolo 102 e degli ordini del giorno di cui all'articolo 103 alla Commissione permanente per materia, quando queste riguardino argomenti di interesse settoriale. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano, per quanto possibile, le disposizioni di cui al presente Capo. 3. La votazione finale dei documenti è, comunque, riservata al Consiglio. In tale sede, sono consentite soltanto la replica della Giunta e le dichiarazioni di voto.</p>	

Capo XII

L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="331 986 674 1050">Art. 101 <i>Obiettività dell'informazione</i></p> <p data-bbox="125 1090 878 1289">1. L'Ufficio di Presidenza è responsabile e garante della completezza e dell'obiettività dell'informazione fornita alla comunità regionale. 2. A tal fine definisce le modalità di partecipazione dei Consiglieri all'attività di informazione in modo da garantire la presenza di tutte le forze rappresentate in Consiglio.</p>	<p data-bbox="1216 986 1379 1050">Art. 105 Informazione</p> <p data-bbox="904 1090 1686 1321">1. L'Ufficio di Presidenza è garante della completezza e dell'obiettività dell'informazione fornita alla comunità regionale sui programmi, le decisioni, le proposte e gli atti inerenti gli organi e organismi consiliari. A tal fine definisce le modalità di partecipazione dei Consiglieri all'attività di informazione in modo da garantire la presenza di tutte le forze rappresentate in Consiglio.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;"><i>Art. 94</i> <i>Oggetto e caratteri dell'informazione</i></p> <p><i>1. Oltre a quanto previsto dalle norme regionali sulle procedure di programmazione, l'informazione che il Consiglio regionale fornisce ai cittadini sui programmi, le decisioni, le proposte e gli atti inerenti alle proprie funzioni, ha per oggetto ogni aspetto dell'attività regionale, la cui conoscenza preventiva o successiva possa contribuire a rendere effettiva la partecipazione. In particolare le proposte di legge al Parlamento da parte del Consiglio regionale, le proposte di legge, di regolamento e di provvedimento regionali; progetti di piani e programmi regionali; progetti di pareri regionali ad organi dello Stato.</i></p> <p><i>2. L'informazione concerne gli apporti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio.</i></p> <p><i>3. Al fine di costituire effettivo presupposto della partecipazione, l'informazione ha carattere di tempestività, di chiarezza, di completezza e di continuità.</i></p>		

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;"><i>Art. 95</i> <i>Mezzi dell'informazione</i></p> <p><i>1. L'informazione viene attuata mediante: la relazione sul consuntivo delle Commissioni permanenti; la pubblicazione del calendario dei lavori delle Commissioni permanenti e del Consiglio; il rilascio di copie di atti inerenti le funzioni del Consiglio regionale; le conferenze, gli incontri e gli altri contatti con gli Enti locali e con altri soggetti, anche mediante organi ed uffici del Consiglio individuati dall'Ufficio di Presidenza.</i></p>		

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="562 288 730 347">Art. 96 <i>Pubblicazioni</i></p> <p data-bbox="125 387 1169 485"><i>1. Il Consiglio regionale cura la redazione e la stampa di pubblicazioni periodiche e ogni altra iniziativa atta ad informare sull'attività del Consiglio e rendere pubblici materiali di documentazione che riguardano i problemi regionali.</i></p>		

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="383 671 887 730">Art. 97 <i>Consuntivo delle Commissioni permanenti</i></p> <p data-bbox="125 770 1146 967"><i>1. I Presidenti delle Commissioni, d'intesa con i Vicepresidenti, curano che sia redatto a mezzo dell'Ufficio Stampa del Consiglio un comunicato nel quale viene data notizia dei dibattiti e delle decisioni di particolare rilievo delle Commissioni. 2. Al termine di ogni sessione del Consiglio, le Commissioni permanenti, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, redigono un consuntivo dell'attività svolta e lo illustrano alla stampa, dandone adeguata diffusione attraverso le pubblicazioni della Regione.</i></p>		

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="398 1121 871 1181">Art. 98 <i>Pubblicazione del calendario dei lavori</i></p> <p data-bbox="125 1220 1146 1353"><i>1. Presso la sede del Consiglio Regionale viene esposto al pubblico ogni lunedì e per tutta la settimana il calendario settimanale delle sedute del Consiglio e di tutte le Commissioni permanenti con i relativi ordini del giorno. Copia del calendario viene comunicata agli organi di informazione.</i></p>		

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="392 292 593 355">Art. 99 <i>Rilascio di copie</i></p> <p data-bbox="129 392 864 654">1. Ogni cittadino può con richiesta scritta ottenere dall'Ufficio di Presidenza copia integrale: a) dei verbali delle sedute del Consiglio regionale, salvo che si tratti di sedute dichiarate non pubbliche ai sensi del Regolamento; b) delle deliberazioni ed atti inerenti le funzioni del Consiglio regionale previo pagamento della somma, non superiore al costo, stabilita dall'Ufficio di Presidenza.</p>	<p data-bbox="1176 292 1377 355">Art. 106 Rilascio di copie</p> <p data-bbox="913 392 1644 488">1. Ogni cittadino può richiedere copia degli atti del Consiglio regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="280 777 710 841">Art. 100 <i>Conferenze, incontri ed altri contatti</i></p> <p data-bbox="129 877 864 1176">1. Il Consiglio, nei limiti delle proprie competenze, indice conferenze su singoli temi di particolare interesse e sui medesimi, di intesa con gli organi competenti, promuove incontri con gli Enti e le comunità locali, con gli organismi di azienda e della scuola, con le formazioni sociali e con tutti gli organismi pubblici operanti sul territorio della Regione. 2. L'Ufficio di Presidenza individua e decide le forme ed i modi attraverso i quali vengono realizzate le iniziative di cui al 1° comma.</p>		

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 102</p> <p style="text-align: center;"><i>Consultazione di particolari categorie e settori della popolazione</i></p> <p><i>1. Fino a quando non sia disciplinata con legge la consultazione di particolari categorie e settori di cui all'art. 64 dello Statuto, la definizione delle relative modalità è stabilita con delibera del Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti. Tale deliberazione deve garantire l'imparzialità dell'individuazione dei soggetti della consultazione e delle modalità di effettuazione della stessa.</i></p>		

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p style="text-align: center;"><i>Presentazione e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle interrogazioni degli Enti locali, dei Sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria</i></p> <p>1. L'interrogazione al Consiglio regionale di cui all'art. 62 dello Statuto consiste nella domanda scritta per sapere se un fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta all'organo interrogato o sia esatta o se l'organo interrogato abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Regione.</p> <p>2. L'interrogazione viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza unitamente alla documentazione della relativa delibera del Consiglio comunale o dell'organo competente in base agli ordinamenti interni dell'interrogante.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dal deposito decide all'unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità formale dell'interrogazione. Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella sua prima seduta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 107</p> <p style="text-align: center;">Presentazione e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle interrogazioni degli Enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria</p> <p>1. L'interrogazione al Consiglio regionale di cui all'articolo 85 dello Statuto consiste nella domanda scritta per sapere se un fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta all'organo interrogato o sia esatta o se l'organo interrogato abbia preso o comunque intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Regione.</p> <p>2. L'interrogazione viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza unitamente alla documentazione della relativa deliberazione del Consiglio comunale o provinciale o dell'organo competente in base agli ordinamenti interni dell'interrogante.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dal deposito, decide all'unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità formale dell'interrogazione. Qualora l'unanimità non sia</p>	

<p>4. L'Ufficio di Presidenza può assegnare all'interrogante un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione.</p>	<p>raggiunta, delibera il Consiglio nella sua prima seduta utile. 4. L'Ufficio di Presidenza può assegnare all'interrogante un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione.</p>	
---	--	--

<p>Regolamento del 1990</p>	<p>Regolamento in vigore dalla IX legislatura</p>	<p>Note</p>
<p>Art. 104. <i>Esame delle interrogazioni</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione rivolta al Consiglio regionale alla Commissione competente per materia e, contemporaneamente, ne dà comunicazione alla Giunta, che trasmette alla Commissione, entro 15 giorni, le sue eventuali osservazioni o la specifica risposta nel caso in cui l'interrogazione riguardi l'attività della Giunta o di un suo componente.</p> <p>2. La Commissione riferisce al Consiglio entro 30 giorni, comunicando le eventuali osservazioni o la specifica risposta della Giunta.</p> <p>3. Il Consiglio regionale risponde in ogni caso entro 60 giorni dal deposito dell'interrogazione.</p>	<p>Art. 108 Esame delle interrogazioni</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione di cui all'articolo 107 alla Commissione competente per materia e, contemporaneamente, ne dà comunicazione alla Giunta che trasmette alla Commissione, entro quindici giorni, le sue eventuali osservazioni o la specifica risposta nel caso in cui l'interrogazione riguardi l'attività della Giunta o di un suo componente.</p> <p>2. La Commissione riferisce al Consiglio entro 30 giorni, comunicando le eventuali osservazioni o la specifica risposta della Giunta.</p> <p>3. Il Consiglio regionale risponde in ogni caso entro 60 giorni dal deposito dell'interrogazione.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="315 217 645 277">Art. 105 <i>Audizione dell'interrogante</i></p> <p data-bbox="125 316 842 448">1. L'interrogante può essere sentito dalla Commissione qualora lo richieda. La delegazione dell'Ente locale che viene sentita deve essere rappresentativa nella misura più ampia delle forze politiche del relativo Consiglio.</p>	<p data-bbox="1070 217 1413 277">Art. 109 Audizione degli interroganti</p> <p data-bbox="869 316 1612 483">1. La Commissione ha facoltà di sentire i presentatori delle interrogazioni di cui all'articolo 107. 2. La delegazione dell'Ente locale che viene sentita deve essere rappresentativa nella misura più ampia delle forze politiche del relativo Consiglio.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="219 705 763 766">Art. 106 <i>Conclusione delle interrogazioni in Consiglio</i></p> <p data-bbox="125 836 860 1106">1. Il Presidente del Consiglio dà lettura in Aula della proposta di risposta all'interrogazione trasmessagli dalla Commissione competente. 2. La risposta è deliberata dal Consiglio. 3. Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale della risposta all'interrogante. 4. La risposta viene resa nota attraverso le pubblicazioni della Regione.</p>	<p data-bbox="943 705 1554 799">Art. 110 Conclusione in Consiglio delle interrogazioni di cui all'articolo 107</p> <p data-bbox="898 836 1599 1106">1. Il Presidente del Consiglio dà lettura in Aula della proposta di risposta all'interrogante trasmessagli dalla Commissione competente. 2. La risposta è deliberata dal Consiglio. 3. Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale della risposta all'interrogante. 4. La risposta viene resa nota attraverso le pubblicazioni della Regione.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 107 <i>Sottoscrizione delle petizioni</i></p> <p>1. La sottoscrizione di almeno uno dei cittadini (elettori della Regione) firmatari di petizioni al Consiglio indica il nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del sottoscrittore ed è autenticata <i>da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza, o dal giudice conciliatore o dal Sindaco o dal Segretario di tale Comune.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 111 Le petizioni</p> <p>1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare petizioni ai sensi dell'articolo 85 dello Statuto. 2. La sottoscrizione, autenticata ai sensi della legge, di almeno uno dei cittadini firmatari di petizioni al Consiglio è corredata dall'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del sottoscrittore.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 108 <i>Presentazione e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle petizioni</i></p> <p>1. La petizione viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza unitamente al certificato di godimento dei diritti politici di almeno uno dei firmatari la cui sottoscrizione sia stata autenticata in base all'art. 107. 2. L'Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dal deposito decide all'unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità della petizione. 3. Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella prima seduta. 4. L'Ufficio di Presidenza può assegnare al primo firmatario un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 112 Presentazione e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle petizioni</p> <p>1. La petizione viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza da almeno uno dei firmatari la cui sottoscrizione sia stata autenticata ai sensi dell'articolo 111. 2. L'Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dal deposito decide all'unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità della petizione. 3. Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella prima seduta utile. 4. L'Ufficio di Presidenza può assegnare al primo firmatario un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="353 217 629 277">Art. 109 <i>Esame delle petizioni</i></p> <p data-bbox="129 309 848 740">1. Il Presidente del Consiglio trasmette la petizione alla Commissione competente per materia. La Commissione conclude l'esame entro 45 giorni dal ricevimento e trasmette le conclusioni all'Ufficio di Presidenza. 2. L'esame si conclude con relazione al Consiglio diretta ad interessarlo alla materia o con abbinamento ad eventuale provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della Commissione, o con la proposta di non dare seguito alla petizione. 3. In caso di richiesta di audizione da parte del primo firmatario della petizione, qualora la Commissione competente lo ritenga opportuno, si applicano le norme di cui all'art. 105.</p>	<p data-bbox="1128 217 1391 277">Art. 113 Esame delle petizioni</p> <p data-bbox="904 309 1619 783">1. Il Presidente del Consiglio assegna la petizione alla Commissione permanente competente per materia. La Commissione conclude l'esame entro 45 giorni dal ricevimento e trasmette le conclusioni all'Ufficio di Presidenza. 2. L'esame si conclude con una relazione al Consiglio diretta ad interessarlo alla materia o con abbinamento ad eventuale provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della Commissione o con la proposta di non dare seguito alla petizione. 3. In caso di richiesta di audizione da parte del primo firmatario della petizione, qualora la Commissione competente lo ritenga opportuno, si applicano le norme di cui all'articolo 109.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p data-bbox="248 906 730 967">Art. 110 <i>Conclusione della petizione in Consiglio</i></p> <p data-bbox="129 999 848 1404">1. Il Consiglio regionale deve esaminare la proposta della Commissione entro 90 giorni dalla presentazione della petizione. 2. Il Presidente del Consiglio dà notizia in Aula delle conclusioni relative alla petizione trasmessagli dalla Commissione competente. 3. Su tali conclusioni può essere esercitato il diritto di mozione. 4. Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale delle conclusioni della Commissione e della deliberazione del Consiglio al primo firmatario e lo informa del relativo svolgimento.</p>	<p data-bbox="1016 906 1500 967">Art. 114 Conclusione della petizione in Consiglio</p> <p data-bbox="904 999 1619 1404">1. Il Consiglio regionale esamina la proposta della Commissione entro 90 giorni dalla presentazione della petizione. 2. Il Presidente del Consiglio dà notizia in Aula delle conclusioni relative alla petizione trasmessagli dalla Commissione competente. 3. Su tali conclusioni può essere esercitato il diritto di mozione. 4. Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale delle conclusioni della Commissione o della eventuale deliberazione del Consiglio al primo firmatario e lo informa del relativo svolgimento.</p>	

5. Le conclusioni del Consiglio vengono rese note attraverso le pubblicazioni della Regione.	5. Le conclusioni del Consiglio vengono rese note attraverso le pubblicazioni della Regione.	
--	--	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p>Art. 111 <i>Assistenza dell'Ufficio legislativo</i></p> <p>1. Per l'attuazione di tutti gli istituti della partecipazione e dell'iniziativa popolare i soggetti autorizzati possono chiedere all'Ufficio di Presidenza di avvalersi <i>dell'Ufficio legislativo, secondo le modalità previste dall'art. 31 del Regolamento.</i></p>	<p>Art. 115 Assistenza degli Uffici del Consiglio regionale</p> <p>1. I soggetti che intendono avvalersi degli istituti della partecipazione e dell'iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza il supporto giuridico e istituzionale degli Uffici del Consiglio regionale.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p>Capo XIII I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p>Art. 116 Rapporti con l'Unione Europea</p> <p>1. I progetti di legge regionali e gli atti amministrativi di competenza regionale soggetti all'obbligo di notifica ai</p>	

	<p>sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E. in quanto diretti a istituire o modificare regimi di aiuti sono notificati dal Presidente dalla Giunta regionale. Per i regimi di aiuto contenuti in proposte di iniziativa consiliare o di altri soggetti, l'istruttoria è predisposta dagli uffici del Consiglio regionale.</p> <p>2. Gli atti di cui al comma 1, qualora approvati dal Consiglio prima della comunicazione del parere della Commissione europea, devono contenere espressa clausola sospensiva dell'efficacia.</p> <p>3. La Commissione permanente competente in materia di politiche comunitarie esamina i progetti e gli atti comunitari trasmessi al Consiglio regionale dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e riferisce al Consiglio che li esamina nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.</p>	
--	---	--

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p style="text-align: center;">Disciplina dell'esame della legge comunitaria regionale</p> <p>1. Al fine di garantire l'approvazione della legge comunitaria regionale entro il 31 maggio di ogni anno, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio almeno tre giorni prima di tale scadenza fissando i tempi di discussione e il giorno e l'ora della votazione finale del provvedimento con le modalità definite all'articolo 13.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 118 Rapporti con il Consiglio delle autonomie locali</p> <p>1. Qualora le Commissioni debbano richiedere il parere del CAL ai sensi dell'articolo 88 dello Statuto avanzano la richiesta al Presidente del Consiglio che la trasmette al Presidente del CAL. Il CAL esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il parere si dà per acquisito e la Commissione può procedere e concludere i suoi lavori. Nel caso di esame dei provvedimenti relativi alla legge finanziaria, al bilancio e all'assestamento il CAL rende il suo parere alla Commissione permanente Programmazione e Bilancio.</p> <p>2. Le Commissioni possono decidere a maggioranza assoluta dei voti in essa rappresentati di non adeguarsi, in tutto o in parte, al parere espresso dal CAL. In tal caso, ne danno motivata notizia nella relazione di accompagnamento del provvedimento all'Aula. In caso di esame di un progetto di legge in sede legislativa, la Commissione esprime le proprie motivazioni in un ordine del giorno che deve essere approvato dalla Commissione a maggioranza assoluta dei voti in essa rappresentati.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 119 Seduta annuale congiunta del Consiglio regionale e del CAL</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca annualmente una seduta congiunta del Consiglio e del CAL e ne definisce l'ordine del giorno d'intesa con il Presidente del CAL e sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.</p>	

Regolamento del 1990	Regolamento in vigore dalla IX legislatura	Note
<p style="text-align: center;">Art. 112 <i>Norma finale</i></p> <p>1. Il Regolamento approvato dal Consiglio regionale in attuazione della legge 6 dicembre 1973, n. 853, e le sue successive modificazioni ed integrazioni fanno parte integrante del Regolamento.</p> <p>2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari approvate prima dell'adozione del Regolamento, nelle materie disciplinate dallo stesso.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 120 Norma finale</p> <p>1. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento vigente ed entra in vigore con la IX legislatura del Consiglio regionale del Piemonte.</p>	